



*Ministero della cultura*

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA

*Prot. n.* (vedi intestazione digitale)

*Class.* 34.43.01 / fasc. DG-ABAP (GIADA) 209.188.5

*Class.* 34.43.01 / fasc. SS-PNRR (GIADA) 8.11.5

*Allegati:* 3

*All* Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica  
Direzione Generale Valutazioni ambientali  
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS  
[ID\_VIP 10360]  
(va@pec.mite.gov.it)

*All* Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica  
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC  
[ID\_VIP 10360]  
(compniec@pec.mite.gov.it)

*Alla* Regione Autonoma della Sardegna  
Direzione generale della difesa dell'ambiente  
Servizio valutazioni impatti e incidenze ambientali (VIA)  
(difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)

*Oggetto:*

[ID\_VIP: 10360] **PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA (comuni di Serramanna e Villacidro) - Progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica da fonte solare, denominato "SERRAMANNA", della potenza di 43,86872 MW, e delle relative opere di connessione alla RTN – Progetto Definitivo.**

Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 – PNIEC)

Proponente: SC ENERGIA SOLARE S.r.l.

Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza speciale per il PNRR.

*e. p.c.*

*All* Ufficio di Gabinetto  
del Ministro della cultura  
(udcm@pec.cultura.gov.it)

*e. p.c.*

*Alla* Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio  
per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna  
(sabap-ca@pec.cultura.gov.it)



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza  
Via di S. Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401  
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it  
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

e. p. c.

*Alla* U.O. DGABAP - Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico  
della Soprintendenza speciale per il PNRR

e. p. c.

*Alla* U.O. DGABAP - Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico  
della Soprintendenza speciale per il PNRR

**VISTO** il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “*Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

**VISTO** il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021, e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55), il quale, ai sensi del quale art. 6, comma 1, ha disposto che questo Dicastero sia ridenominato “Ministero della cultura”.

**VISTO** il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137*”.

**VISTO** il d.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”.

**VISTO** il DM-MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante “*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*”.

**VISTO** il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*” e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito “Soprintendenza speciale per il PNRR”) e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa.

**CONSIDERATO** che ai sensi dell’art. 4, comma 2-*bis*, del D.P.C.M. n. 169 del 2019, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123 del 2021, la Soprintendenza speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026, opera presso il Ministero della cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

**VISTO** l’art. 36, comma 2-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (G.U.R.I. n. 150 del 29/06/2022), recante “*Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*”, secondo cui “*La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrano nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti*”.

**CONSIDERATO**, pertanto, che la competenza del Ministero della cultura sul progetto di cui trattasi, a decorrere dal 30 giugno 2022, è trasferita dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza speciale per il PNRR.

**VISTO** il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

**CONSIDERATO** che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all’art. 25 del D. Lgs. n. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-*quinqies*, “*il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura [in sede di sottoscrizione del provvedimento di VIA] comprende l’autorizzazione di cui all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica*”, dovendosi qui intendere esteso il riferimento al “*competente direttore generale del Ministero della cultura*” all’intervenuto competente Direttore Generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come sopra

*MA*

indicato dal citato art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

**VISTO** il d.P.C.M. 1° luglio 2022, con il quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, co. 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (di seguito "Direzione generale ABAP") al Direttore Generale dott. Luigi La Rocca, registrato dalla Corte dei conti al numero 1870 del 14/07/2022.

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 29, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le funzioni di direttore della Soprintendenza speciale per il PNRR sono svolte dal Direttore Generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura.

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale".

**VISTO** il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108), in particolare l'art. 25, *Determinazione dell'autorità competente in materia di VIA e preavviso di rigetto*, con il quale co. 1, lett. b), è apportata, tra l'altro, la seguente modifica all'art. 6 del D.Lgs. n. 152 del 2006: "... 2) dopo il comma 10, è inserito il seguente: "10-bis. Ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente articolo, nonché all'articolo 28, non si applica quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241".

**VISTO** il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale".

**VISTO** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in particolare l'art. 25, rubricato "Verifica preventiva dell'interesse archeologico".

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2022, recante "Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati".

**VISTA** la Circolare n. 53 del 22/12/2022 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, recante "Verifica preventiva dell'interesse archeologico. Aggiornamenti normativi e procedurali e indicazioni tecniche".

**VISTA** la Circolare n. 3 del 19/04/2023 della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante "Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 – Competenze in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA). Chiarimenti".

**VISTA** la Circolare n. 24 del 15/05/2023 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante "Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (ONC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune", convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41: aggiornamenti normativi e procedurali in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA)".

**CONSIDERATO** che il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, con l'art. 19, comma 2, lett. b), ha soppresso la disposizione di cui alla lett. g-ter del comma 1 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006. Nel merito del procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico si deve, altresì, evidenziare che l'art. 19, comma 2, lett. c), del medesimo decreto-legge ha introdotto all'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006 la seguente disposizione che attiene alla sola fase del procedimento di VIA: "2-sexies. In ogni caso l'adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42", di fatto confermando l'assoggettamento del progetto di cui trattasi alla medesima procedura di verifica preventiva, tuttavia nei limiti indicati dalla stessa norma sopra richiamata come attinenti al solo presente procedimento di VIA di competenza statale.

**VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", in particolare l'articolo 41, comma 4, e l'Allegato I-8.

**CONSIDERATO** che in merito alla predetta procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, visto anche l'art. 226, co. 5, del D.Lgs. n. 36 del 2023 ("Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in

vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso”) e l’abrogazione del D.Lgs. n. 50 del 2016 a far data dal 1° luglio 2023, essa è attualmente prevista dall’art. 41, co. 4, del D.Lgs. n. 36 del 2023 e si svolge secondo la procedura ivi dettata dall’Allegato I.8.

**VISTA** la Circolare n. 32 del 12/07/2023 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante “Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”: aggiornamenti normativi e procedurali in materia di verifica preventiva dell’interesse archeologico (VPIA)”, in particolare il paragrafo 1. *Ambito di applicazione.*

**CONSIDERATE** la Circolare Interna n. 1 del 16/03/2022 della Soprintendenza speciale per il PNRR e gli Ordini di Servizio n. 1 del 30/09/2021 e n. 2 del 15/12/2021 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR (con la conseguente Comunicazione di servizio per le relative modalità attuative di cui alla nota prot. DGABAP n. 547 del 10/01/2022 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendenze speciale per il PNRR), nonché le Comunicazioni di Servizio prot. SSPNRR n. 392 dell’11/03/2022 e DGABAP n. 24995 del 04/07/2022 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR.

**CONSIDERATO** che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 36/7 del 05/09/2006 (pubblicata sul BURAS n. 30 dell’8/09/2006) ha approvato in via definitiva, ai sensi dell’allora vigente articolo 143 del D.Lgs. 42/2004, il Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo e le relative Norme Tecniche di Attuazione e che il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, in ottemperanza alla suddetta Deliberazione del 05/09/2006, ha emanato il decreto n. 82 del 07/09/2006 (pubblicato sul BURAS n. 30 dell’8/09/2006) con il quale si è stabilita la pubblicazione del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo ai fini della sua entrata in vigore.

**VISTE** le “Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici”, pubblicate il 27 giugno 2022 e redatte da un gruppo di lavoro coordinato dal Ministero della transizione ecologica – Dipartimento per l’energia e composto da CREA, GSE, ENEA e RSE.

**CONSIDERATO** che **SC ENERGIA SOLARE S.r.l.**, con nota pervenuta il 12/09/2023, ha presentato istanza anche al Ministero della cultura, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006, di avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale per il **Progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica da fonte solare, denominato “SERRAMANNA”, della potenza di 43,86872 MW, e delle relative opere di connessione alla RTN – Progetto Definitivo**, da localizzarsi nei comuni di Serramanna e Villacidro (SU).

**CONSIDERATO** che l’intervento in progetto consiste nella realizzazione di un nuovo impianto industriale per la produzione di energia elettrica da fonte solare di tipo fotovoltaico nel comune di Serramanna, al confine con il territorio comunale di Villacidro, lungo la S.S. 293, denominato “Impianto fotovoltaico Serramanna”, per una potenza totale di 43,86872 MWp, da ubicarsi in un’area complessiva di circa 53,93 ha e suddivisa in 3 lotti: lotto A (36,85 ha), lotto B (6,28 ha) e lotto C (10,80 ha). L’impianto sarà costituito da 65.968 moduli in silicio monocristallino con tecnologia half cell, per una superficie captante di circa 209.401,28 mq, installati a terra tramite traker monoassiali semplicemente infissi. Le opere di rete, con elettrodotto interrato, ricadranno in parte in comune di Serramanna ed in parte in comune di Villacidro. La connessione in AT alla RTN è prevista tramite un collegamento in antenna a 36 kV sul futuro ampliamento della stazione elettrica di smistamento (SE) della RTN 150/36 kV di Serramanna, previo potenziamento/rifacimento delle linee RTN a 150 kV “Villasor – Villacidro”, gestita da TERNA Spa. Il proponente dichiara che l’impianto in progetto consentirà di preservare la continuità delle attuali attività di coltivazione agricola sul sito di installazione, prevedendo di coltivare un prato polifita permanente destinato alla produzione di foraggio. Si prevede inoltre la realizzazione di una fascia arbustiva costituita con le specie esistenti e di nuovo impianto. L’impianto fotovoltaico in progetto è situato nella piana di Villacidro, su un terreno prevalentemente pianeggiante; il paesaggio agrario è fortemente caratterizzato dall’opera dell’uomo, a partire dai confini regolari dei campi sino alle sistemazioni idrauliche a servizio dell’ampia pianura storicamente coltivata, i cui lotti sono talvolta diaframmati dalla presenza di frangivento. L’impianto si colloca in località Pranu Trunconi, nella vasta area che ha ospitato l’Ex Campo di Aviazione Militare di Trunconi ed in adiacenza alle strutture della storica azienda agricola “Fattoria Del Re”.


**CONSIDERATO** che **SC ENERGIA SOLARE S.r.l.**, con PEC del 15/09/2023, ha perfezionato l’istanza di VIA trasmessa il 12/09/2023, presentando la seguente documentazione integrativa: *R.00 – Elenco elaborati* e *R.24 – Relazione paesaggistica*.

**CONSIDERATO** che la **Direzione Generale Valutazioni ambientali del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica**, con nota prot. n. n. m\_amte.MASE.RU.U.0158342 del 04/10/2023, ha comunicato “... la procedibilità

dell'istanza ... " di VIA e la pubblicazione sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali della documentazione di progetto, del SIA, comprensivo dei relativi allegati, della Sintesi Non Tecnica e dell'avviso al pubblico.

**CONSIDERATO** che, a seguito della dichiarazione di procedibilità dell'istanza di VIA a cura dell'autorità competente, sono stati prodotti o acquisiti i seguenti atti istruttori e di valutazione sul progetto di cui trattasi, che si intendono integralmente ripresi nel presente parere tecnico istruttorio, facendone parte integrante i pareri ed i contributi istruttori del Ministero della cultura:

- a) **Soprintendenza speciale per il PNRR** nota prot. n. 22873 del 06/10/2023, con la quale è stato chiesto il parere endoprocedimentale alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente (anche con riguardo a quanto previsto dall'art. 25, comma 2-*quinquies*, del D.Lgs. n. 152 del 2006, in merito all'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004 ed evidenziando le intervenute modifiche apportate dal decreto-legge n. 13 del 2023), come anche i contributi istruttori della U.O. DG-ABAP-Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, e della U.O. DGABAP-Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Soprintendenza speciale per il PNRR. Con la medesima nota del 06/10/2023 sono stati trasmessi alla Soprintendenza ABAP ed alla Regione Autonoma della Sardegna i seguenti elaborati: "Dati GIS" – in formati vari; "Template\_GNA" – in vari formati; "R.00 – Elenco elaborati\_ver15092023" – in formato .pdf; "R.24 – Relazione paesaggistica\_ver15092023" – in formato .pdf. Inoltre, si è evidenziato che le opere del progetto "*... si collocano, comunque, in un areale entro il quale si stanno addensando di recente una pluralità di proposte di impianti industriali da fonti rinnovabili (fotovoltaica ed agro-voltaica)*, in fase di VIA di competenza statale, come illustrato nella seguente immagine elaborata da questa Soprintendenza speciale per il PNRR quale necessario elemento istruttorio da valutarsi:



*(elaborazione della Soprintendenza speciale per il PNRR, con la raffigurazione degli impianti FER in fase di VIA di competenza statale, con particolare attenzione al contiguo impianto FVA "PIMPISU" – MASE-VA: ID\_VIP 8222) ...";*

- b) **Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell’ambiente** nota prot. n. 29854 del 10/10/2023, con la quale è stato dichiarato il concorrente interesse regionale nel procedimento di VIA di competenza statale ai sensi dell’art. 8, comma 2-*bis*, del D.Lgs. n. 152 del 2006;
- c) **Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell’ambiente** nota prot. n. 32700 del 03/11/2023, con la quale sono state trasmesse al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica le osservazioni regionali, con allegati i pareri istruttori regionali acquisiti. Tra i pareri istruttori regionali, il Comune di Serramanna – Area tecnica – Servizio Pianificazione Urbanistica ed Edilizia, con nota prot. n. 22542 del 27/10/2023, osserva che “... 1) *Aspetti di natura procedurale [-] Non si evince a quale titolo la società proponente intende portare avanti il progetto, poiché i proprietari delle aree non risultano coinvolti nell’iniziativa. Ciò è fondamentale per comprendere quali siano le motivazioni che hanno portato all’individuazione del sito (se proveniente da una attenta analisi del territorio oppure da una semplice valutazione del mercato immobiliare) e quale sia l’iter procedurale conseguente per l’acquisizione*

*(esproprio, acquisizione bonaria, oppure coinvolgimento dei proprietari nell'iniziativa ?), propedeutica alla successiva istanza per il rilascio del titolo abilitativo all'intervento, sia in relazione alle aree direttamente interessate all'impianto che a quelle necessarie per il trasporto dell'energia e la connessione alla stazione RTN di TERNA in loc. Pimpisu. In alcuni punti del progetto si parla di "impianto agrivoltaico" (vedi Relazione di sintesi non tecnica e Relazione agronomica), laddove vengono messi in evidenza benefici diretti ed indiretti per la comunità agricola difficilmente confutabili, mentre il progetto (vedi Relazione Illustrativa) è concepito e fa riferimento ad un semplice "impianto fotovoltaico" del tutto scollegato sotto l'aspetto funzionale e gestionale dalle aziende agricole -zootecniche, a cui vengono sottratte notevoli superfici produttive, e non sono chiari gli elementi di integrazione che ne giustificerebbero la localizzazione. Al riguardo non si ritengono sufficienti i dati contenuti nella relazione agronomica agricola e la valorizzazione del potenziale produttivo, poiché viene considerata nella superficie coltivabile anche quella sottostante la proiezione a terra della massima superficie dei Pfv, senza dimostrazione del computo del beneficio fondiario ed il raffronto con quello attuale, mentre si dovrebbe tener conto del dato realistico ottenuto per sottrazione della superficie netta dei Pfv, poiché in realtà si riduce la produttività di un terreno seminativo irriguo, coltivato in campo aperto con colture di un semplice pascolo non irriguo, difficilmente coltivabile con le normali e moderne tecniche agrarie a causa della presenza ingombrante dei Pfv, e pertanto utile essenzialmente alla riduzione della vegetazione spontanea che crescerebbe sotto e intorno ai Pfv. Al riguardo sono quindi necessari chiarimenti ed approfondimenti.*

*2) Aspetti di natura ambientale [-] Come è noto il territorio in cui è previsto l'intervento è connotato da una forte vocazione agricola, dovuta alla fertilità dei terreni per certi versi sotto utilizzato e con potenzialità inesprese, data la crisi del comparto agricolo isolano, ma che si dimostra comunque tra i più redditizi della Regione. Per questo motivo detta vocazione è storicamente ed intimamente connessa al tessuto sociale ed economico, tale da renderlo sotto l'aspetto ambientale un elemento di valore da salvaguardare. Tenendo saldi questi riferimenti si rilevano i seguenti elementi di criticità: 1. Esposizione del territorio a rilevanti modificazioni in termini ambientali per la sottrazione di vaste superfici coltivate ed alla conseguente perdita della risorsa produttiva primaria (agroalimentare). 2. Sovraesposizione del territorio ad altri interventi impattanti a causa della sovrapposizione delle aree interessate dal progetto con quelle del Parco Eolico "Ermosura" (mega eolico), proponente Società GRVDEP Energia S.r.l.- n. Reg. 03/1/21. - autorità competente RAS - Ass. della Difesa dell'Ambiente - Servizio V.I.I.A., laddove il terreno individuato catastalmente al F. 28 p. 5 (lotto C) è interessato dall'aerogeneratore WSER-5. Al riguardo sarebbe da valutare la compatibilità dei due impianti anche rispetto alle interferenze ed alle misure di prevenzione e sicurezza cui sono tenuti. 3. Ulteriore sovraesposizione del territorio dovuto alla presenza nelle vicinanze di un altro impianto esistente per la produzione di energia da fonte solare (agrovoltaico) della società Sardinia Agro Solar Energy S.r.l. - Codice pratica SUAPE Energia 588321. Rif. Pratica SEEV n. 527, della potenza di 17 MW su circa, su una superficie di c.a. 51 Ha, da cui il lotto B dista circa 250 m ed il lotto C dista circa 30 m., attualmente in fase autorizzativa. Tale presenza impone una valutazione in termini cumulativi nell'ambito di VIA secondo le indicazioni e prescrizioni contenute nell'All. f del Piano Energetico Regionale "Criteri di cumulo per la definizione del valore di potenza di un impianto da Fonti Energetiche Rinnovabili ai fini procedurali in materia di VIA"- Del. GR 59-90 del 27/11/2020, secondo il quale vanno presi in considerazione gli impianti autorizzati o in fase di autorizzazione i cui moduli risultano posizionati ad una distanza inferiore a 500 metri. 4. Nell'Avviso al pubblico si fa riferimento ad un elettrodotto aereo del tipo in antenna da 150 KV che dovrebbe collegare la Sottostazione condominiale (SSN) di Serramanna alla RTN nella cabina Primaria di TERNA ubicata nel territorio di Villasor. Ma nel progetto non si fa riferimento alla realizzazione di dette opere, le quali sarebbero direttamente collegate e di diretta conseguenza, e per loro natura e dimensione necessitano di appropriata valutazione preliminare nel contesto in esame. Al riguardo si fa presente che un'opera analoga è già prevista per, la connessione alla RTN di altri impianti: (ID: 8218) per il quale è in corso la Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) ai sensi dell'art.23 D.Lgs. 152/2006 per il progetto di impianto agrivoltaico "Villacidro 3" di potenza pari a 51,3 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei territori di Villacidro, San Gavino Monreale, Sanluri, Serramanna e Villasor, da parte di Green Energy Sardegna 2 Srl. (ID:10360) Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) ai sensi dell'art.23 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., relativa al progetto "Impianto Agrivoltaico "SERRAMANNA 2", della potenza di 27,13 MW in Comune di Serramanna e Villacidro (SU) - Proponente: TISI*

S.r.l. - Autorità competente: Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (M.A.S.E.). 5. Il progetto non tiene in considerazione gli elementi sopra descritti, nonché l'impatto ambientale che scaturisce dalla loro interazione e vicinanza, il quale ne esce fortemente amplificato in termini negativi. Né viene presa in esame la compatibilità dei diversi impianti in termini di sicurezza e gestione delle interferenze, per cui necessita senz'altro di ulteriori approfondimenti. 6. Si segnala altresì che gran parte dei terreni interessati dall'intervento sono ubicati nell'area del vecchio aeroporto militare della 20 guerra mondiale, laddove sono presenti emergenze architettoniche di strutture antiaeree (F.28 map.5) visibili dalla SS 293.

...

4) Aspetti di rilevanza urbanistica (propedeutici al parere di conformità urbanistica) [-] Si premette che l'intervento proposto, pur ammesso in via eccezionale in zona agricola dall'art 12 c. 7 Dlgs 387/2003, non è contemplato nelle previsioni del Piano urbanistico Comunale. Tuttavia esso è destinato ad incidere permanentemente nell'assetto urbanistico del territorio, fattore non ultimo rispetto al "paesaggio", poiché destinato a modificarlo nel tempo, non solo per Impatto diretto, ma anche per l'influenza sul suo futuro sviluppo. Al riguardo nessuna valutazione viene fatta all'interno del progetto, che si limita a prendere atto delle attuali previsioni e prescrizioni del PUC senza considerarne le implicazioni che invece si intende portare all'attenzione in questa sede, le quali a causa della carenza di specifica normativa in tema di pianificazione urbanistica, saranno oggetto delle necessarie verifiche ed approfondimenti anche con il coinvolgimento del competente Servizio Urbanistica dell'Ass.to Reg.le agli EE.LL.. L'area interessata è ubicata nella zona E-agricola del PUC e gli interventi ammissibili sono quelli legati all'attività agricola descritti nell'art. 14 delle N.di.A.: a) fabbricati ed impianti connessi alla conduzione agricola e zootecnica del fondo, alla valorizzazione e trasformazione dei prodotti aziendali, con esclusione degli impianti classificabili come industriali; b) fabbricati per l'agriturismo; c) fabbricati funzionali alla conduzione e gestione dei boschi e degli impianti arborei industriali (forestazione produttiva); d) strutture di recupero terapeutico dei disabili, dei tossicodipendenti e per il recupero del disagio sociale[.] Come si evince l'intervento proposto, pur ammesso in via eccezionale in zona agricola dall'art 12 c. 7 Dlgs 387/2003, non è contemplato tra le attività consentite e, trattandosi di attività industriale per la produzione e vendita di energia, ne risulta espressamente escluso. Ne consegue che, qualora la si ritenesse ammissibile per ragioni di interesse superiore, la sua localizzazione necessiterebbe di variante allo strumento urbanistico generale per la modificazione della destinazione di zona e l'individuazione della disciplina urbanistica edilizia più appropriata, in coerenza con i principi di corretta gestione del territorio ed in linea con la normativa regionale. Secondo definizioni di cui all'art. 3 del D.A. EE.LL. Finanze e Urbanistica n 2266/U del 20/12/1983 (Decreto Fioris) le destinazioni di zona più pertinenti sono la zona "G - servizi generali", se dovessimo considerare la produzione di energia a diretto servizio del territorio, oppure la zona "D - per attività industriali", qualora detto servizio non sia diretto al territorio e si configuri come attività meramente economica ... Le aree oggetto d'intervento derivano da frazionamento e scorporamento di un'azienda agricola - zootecnica precedentemente edificata (Falconi Raffaele), per le quali è indispensabile l'accertamento preliminare, appositamente documentato, sullo stato legittimo dell'edificato e sulla disponibilità edificatoria residua, nonché il rispetto degli standard urbanistici in conformità a quelli previsti dal PUC, affinché non vengano meno i rapporti vincolanti tra volumetrie esistenti e le aree di pertinenza aziendale ad uso agricolo- zootecnico. Al riguardo è indispensabile integrare il progetto con l'esatta rappresentazione della configurazione delle due aziende con i rispettivi annessi colonici ed opere esistenti, accompagnata da rappresentazione grafico- analitica del computo dei volumi e la relazione cori i titoli edificatori rilasciati. Infine non si può fare a meno di rilevare in merito all'ammissibilità dell'intervento in zona agricola, il contrasto cori la preminente normativa urbanistica regionale, in particolare cori le finalità e prescrizioni contenute nelle "Direttive per, le zone agricole" approvate con DPGR 3/8/1994 e modificate dall'art. 1 della L.R. n° 1/2021, laddove all'art. 3 vengono escluse dalle attività ammissibili quelle di tipo industriale, nonché le disposizioni sulla pianificazione urbanistica contenute nel D.A. 22/12/1983 n° 2266/U e la circolare dell'Assessore EE.LL Finanze e urbanistica 06/03/2021.

5) Aspetti relativi alla compensazione ambientale [-] Non si rilevano in progetto riferimenti alla compensazione ambientale. Al riguardo appare necessario ed opportuno che la società proponente prenda contatto con questa Amministrazione al fine di individuare gli interventi possibili e coerenti con il quadro indicato dalla normativa. Conclusioni [-] In conclusione si ritiene di sospendere ogni parere fino a quando

MA



non saranno apportati tutti i chiarimenti, modifiche ed integrazioni utili a superare le carenze progettuali, gli elementi di criticità e le difformità dalle normative vigenti sopra richiamate ...”;

- d) **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna** nota prot. n. 20049 del 07/11/2023 (Allegato n. 1), con la quale è stato espresso il proprio parere endoprocedimentale in merito alla dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi, dichiarando per quanto attiene all'Area funzionale Patrimonio archeologico che “... A 1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO [-] A1.a. Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (artt. 10 e 45) gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero sulle sue immediate vicinanze: L'area in cui ricadono le opere non è interessata da vincoli di natura archeologica ai sensi degli artt. 10, 12, 13 del D.Lgs. 42/2004. A1.b. Vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, di piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici, nonché altri beni segnalati o noti da bibliografia: Nell'area interessata dalle opere in progetto e nelle aree limitrofe non si riscontrano vincoli o previsioni vincolanti di natura archeologica derivanti da norme di piano paesaggistico, di piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione. Non sono noti siti e/o contesti archeologici da documentazione bibliografica e d'archivio. A 2. PROCEDURA DI VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO EX ART. 41, COMMA 1 E ALLEGATO I.8 DEL D.LGS. 36/2023. La documentazione progettuale è corredata anche della documentazione relativa alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, che però non risulta essere stata avviata dal proponente con la trasmissione a questo Ufficio della relativa istanza. A 3. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO. Allo stato attuale della conoscenza, viste anche le risultanze della fase prodromica della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico e in particolare l'esito della ricognizione di superficie in situ che non ha evidenziato strutture, contesti e/o aree di dispersione di materiali archeologici nelle aree interessate dai lavori, non si segnalano potenziali impatti negativi sul patrimonio archeologico, fatta salva la possibilità di eventuali rinvenimenti fortuiti, anche in corso d'opera, per cui vale il disposto dell'art. 90 del D.Lgs. 42/2004. A 4. PARERE CONCLUSIVO RELATIVO AL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO [-] Valutato l'impatto dell'intervento sul patrimonio archeologico si comunica che sotto il profilo della tutela archeologica non si riscontrano particolari criticità in relazione alle opere in progetto”.

Per quanto attiene alle Aree funzionali Patrimonio architettonico e Paesaggio, la medesima Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente valuta che “... B.1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO [-] B.1.1 Beni Paesaggistici [-] B.1.1.b Vincoli paesaggistici ai sensi dell'art. 142 e segg. della Parte Terza del Codice gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame ovvero sulle sue immediate vicinanze [-] -Art. 142, comma 1, lett. c): fascia di tutela del Riu Leonaxius, il Lotto A ed il Lotto C ricadono all'interno mentre i moduli fotovoltaici risultano posizionati a partire da 150 m; fascia di tutela del Torrente Leni, a circa 370 m ... B.1.1.d Norme di attuazione del PPR gravanti sull'area di intervento [-] - Assetto ambientale [-] - Componenti ambientali [-] Le aree interessate dall'impianto sono classificate dal PPR come “aree ad utilizzazione agroforestale” della fattispecie “colture erbacee specializzate” e “colture arboree specializzate”, disciplinate agli artt. 28-30 delle NTA, per cui, all'art. 29, sono vietate “trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso”. -Beni paesaggistici tutelati ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dall'art. 17 comma 3 lett. g) delle NTA, Zone umide, laghi naturali ed invasi artificiali”: Invaso artificiale, tangente con il Lotto C ... B.1.2 – Beni Architettonici (ope legis) [-] - 3 rifugi antiaerei parzialmente fuori-terra riferibili alla Seconda Guerra Mondiale: uno contenuto entro i margini del Lotto C e due a circa 200 m e 240 m dal Lotto C, nell'area della “Fattoria del “Re”. - Casa Cantoniera de S'Acqua Cotta in agro di Villacidro, a circa 1 km. B.2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO [-] Prima di procedere con l'esplicitazione degli impatti sul patrimonio culturale e paesaggistico e di esprimere le valutazioni circa la qualità dell'intervento, si evidenzia che lo stesso non è conforme all'art. 20 comma 8, lett. c quater) del D. Lgs. 199/2021 e ss.mm.ii., in quanto l'areale identificato non è idoneo all'installazione di impianti fotovoltaici per la presenza, a meno di 500 m, di beni culturali tutelati ai sensi della parte II del D. Lgs. 42/2004 (3 rifugi antiaerei parzialmente fuori-terra riferibili alla

*Seconda Guerra Mondiale: uno contenuto entro i margini del Lotto C e due a circa 200 m e 240 m dal Lotto C). L'impianto fotovoltaico in progetto è situato nella piana di Villacidro, su un terreno prevalentemente pianeggiante; il paesaggio agrario è fortemente caratterizzato dall'opera dell'uomo, a partire dai confini regolari dei campi sino alle sistemazioni idrauliche a servizio dell'ampia pianura storicamente coltivata, i cui lotti sono talvolta diaframmati dalla presenza di frangivento. L'impianto si colloca in località Pranu Trunconi, nella vasta area che ha ospitato l'Ex Campo di Aviazione Militare di Trunconi ed in adiacenza alle strutture della storica azienda agricola "Fattoria Del Re". L'analisi del quadro dei vincoli nell'area direttamente interessata dal progetto e nell'area vasta mostra criticità in relazione alla tutela del paesaggio e dei beni culturali. La prima criticità del proposto impianto risiede nella vicinanza al reticolo fluviale tutelato; in particolare, l'area di installazione dei moduli risulta essere pressoché tangente alla fascia di tutela del Riu Leonaxius ed a circa 370 m da quella del Torrente Leni, beni culturali ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs. 42/2003 e del successivo art. 143 per effetto dell'art. 17 delle NTA del PPR, la cui disciplina, all'art. 18 delle NTA, prevede che tali beni siano "oggetto di conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologie in modo da preservarne l'integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche". La localizzazione dei pannelli fotovoltaici nelle immediate vicinanze della fascia tutelata di 150 m dai fiumi non concorre al raggiungimento di alcuno degli obiettivi di conservazione e tutela stabiliti dal PPR. Inoltre, ad una scala paesaggistica, il contesto determinato dalla presenza dei corsi d'acqua e dal rapporto delle rispettive fasce ripariali con la campagna circostante, caratterizzato da una ampiezza di orizzonti, con i campi che si distendono tra i diversi rami dell'infrastrutturazione idraulica e che danno conto del progetto di trasformazione del paesaggio attuato dall'uomo a scopo agricolo, appare difficilmente compatibile con la presenza di una struttura come quella in progetto per dimensioni e caratteristiche. Un elemento di debolezza riferibile al progetto nel suo complesso è l'estensione dell'impianto, pari a circa 53,93 ha che incide negativamente sulla percezione della continuità agraria in un'area prevalentemente caratterizzata dalla destinazione agricola. L'areale ove saranno installati i moduli fotovoltaici ricade in aree classificate dal PPR come "aree ad utilizzazione agro-forestale" per le quali l'art. 29 del PPR vieta "trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso". Con ciò, si deve rilevare che un impianto fotovoltaico che prevede l'installazione di 65.968 moduli in silicio monocristallino, per quanto tra i traker sia previsto lo svolgimento di una attività agricola per la produzione di foraggio (cfr. elaborato "R05 Relazione agronomica e opere di mitigazione"), costituisce dal punto di vista percettivo, e dunque paesaggistico, una copertura di suolo diversa da quella agricola che non supera i limiti posti dalla disciplina. La disciplina del PPR è finalizzata alla tutela dei paesaggi e, come in questo caso, non basta proporre un programma agricolo da attuarsi al di sotto di 65.968 moduli fotovoltaici su un'area di circa 53,93 per soddisfare gli obiettivi di tutela del paesaggio agrario. Il progetto è perciò ancora una volta in contrasto con la disciplina dell'assetto ambientale del PPR, in considerazione anche della inconsistenza delle ragioni dello SIA circa l'impossibilità di localizzazione alternativa. Si evidenzia a tal proposito che il PPR classifica come "Aree di recupero ambientale" (scavi) di cui all'art. 41 delle NTA proprio un'area confinante con il Lotto C e molte altre ve ne sono a breve distanza. Inoltre, stante il mancato adeguamento al PPR dello strumento urbanistico di Serramanna, l'intervento appare in contrasto con l'art. 103 delle NTA per il quale, al comma 1, lett. a), la localizzazione di nuove infrastrutture (ciclo dell'energia elettrica) è ammessa se prevista nei rispettivi piani di settore, i quali devono tenere in considerazione le previsioni del PPR, mentre al momento le aree sono classificate zona E-agricola, nonché essere ubicati preferibilmente nelle aree di minore pregio paesaggistico, mentre parte dell'impianto è in adiacenza alla fascia di tutela del Riu Leonaxius, bene culturale ai sensi dell'art. 142 e 143 del D. Lgs. 42/2004. Un'ulteriore criticità risiede nella presenza, all'interno del Lotto C ed a circa 200 m e 240 m dallo stesso, di 3 rifugi antiaerei parzialmente fuori-terra riferibili alla Seconda Guerra Mondiale, beni culturali ope legis ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 42/2004. I 3 rifugi antiaerei si trovano intorno ai fabbricati residenziali della vicina "Fattoria del Re", una storica azienda agricola divenuta sede della Cavalleria del Regno sardo piemontese. Durante la Seconda Guerra Mondiale i fabbricati dell'azienda agricola ospitarono gli uffici del Comando Aeroporto n. 9 del Campo di Aviazione Militare di Trunconi, realizzato in una vasta area tra Villacidro e Serramanna, utilizzato da tedeschi e americani per la sua importanza strategica*

dovuta alla posizione baricentrica ed all'estensione. La pista occupava un'area pianeggiante di circa 2 kmq, ma si estendeva lungo i campi circostanti, utilizzati per il parcheggio degli aerei e dotati di muri paraschegge (cfr. elaborato "R21 Relazione archeologica - integrazione"). L'impianto in progetto si colloca all'interno della vasta area del Campo di Aviazione, oggi tornata alla sua originaria destinazione agricola, di cui i 3 rifugi antiaerei costituiscono una rarissima testimonianza materiale. L'impatto della realizzazione di 65.968 moduli fotovoltaici intorno al rifugio che si trova all'interno del Lotto C e nei pressi dei restanti due presenti ai lati della "Fattoria del Re", già Comando Aeroporto, è in grado di obliterare la memoria storica militare della piana di Villacidro, drammaticamente segnata dalla guerra e di cui ad oggi rimangono solo sporadiche testimonianze, se non nelle immagini d'epoca. Circa l'impatto cumulativo, si deve evidenziare che in prossimità dell'area di studio, sia sul territorio di Serramanna che nei comuni finitimi, si registra la presenza di altri simili impianti, anche installati su serre, e si stanno addensando una pluralità di ulteriori simili progetti FER, attualmente in iter autorizzatorio, a cui si aggiungono gli impianti esistenti ed in proposta all'interno dell'area vasta ed a ridosso della grande area del Consorzio Industriale di Villacidro, distante dal progetto circa 8 km. Si rileva innanzitutto la presenza di una pala eolica a circa 60 m Lotto A, nonché l'esistenza di un impianto agrivoltaico contiguo all'impianto in esame, attualmente in iter autorizzatorio e già in procedura di VIA statale con ID\_VIP 8222. Entro un raggio di circa 10 km risultano i seguenti impianti in iter autorizzatorio: - ID 10360, Comune di Serramanna, impianto fotovoltaico "Serramanna" (impianto in esame); -ID 8222, Comune di Serramanna, impianto agrivoltaico denominato "Pimpisu" (contiguo all'impianto in esame); - ID 8296, Comuni di Serramanna e Samassi, impianto agrivoltaico denominato "Serramanna 1"; - ID 9152, Comune di Serramanna, impianto agrivoltaico denominato "Serramanna 2"; - ID 9502, Comuni di Serramanna e Villasor, impianto agrivoltaico "Verde 8 S.r.l."; - SUAPE, Comune di Serramanna, 2 impianti fotovoltaici in località "Isca Flumini Leni"; - ID 7691, Comune di Villasor e Decimoputzu, impianto fotovoltaico su pensilina energetica (in continuità con ID 8361); - ID 8361, Comune di Villasor, impianto agrivoltaico denominato "Villasor" (in continuità con ID 7691); - ID 10378, Comune di Villasor, impianto agrivoltaico con sistema di accumulo denominato "Villasor"; - ID 10173, Comune di Villasor, impianto fotovoltaico denominato "Villasor"; -ID 9995, Comune di Siliqua, impianto fotovoltaico a terra in località "Serra Linnas"; - ID 10188, Comune di Vallermosa, impianto agrivoltaico denominato "Vallermosa 2"; - ID 7810, Comune di Villacidro, impianto fotovoltaico denominato "Shardana"; - ID 7486, Comune di Villacidro, impianto fotovoltaico denominato "Villacidro 2"; -ID 8218, Comune di Villacidro, impianto agrivoltaico denominato "Villacidro 3"; - ID 8565, Comune di Villacidro, impianto fotovoltaico denominato "Figu Niedda"; - ID 9605, Comune di Villacidro, impianto agrivoltaico denominato "Villacidro". Lo SIA analizza il cumulo con altri progetti nel paragrafo 2.2.6, elencando parte degli impianti sopra citati ed ulteriori impianti in progetto a distanze maggiori nella piana del Campidano; con ciò asserisce (p. 62 dello SIA): "In merito all'impatto visivo sulla componente paesaggio, si ritiene che l'adozione delle misure mitigative studiate in progetto, consentiranno di ridurre al minimo gli impatti sia durante la fase di esercizio sia durante quella di dismissione a fine vita dell'impianto. Per i suddetti motivi l'inserimento del progetto in esame nel contesto territoriale di riferimento non comporterà effetti cumulativi con gli impianti già autorizzati o in corso di autorizzazione". Considerato l'impatto diretto che avrebbe la realizzazione del progetto sulla componente paesaggio e beni culturali e visto il quadro del potenziale cumulo con simili iniziative FER, questo Ufficio non ritiene che la realizzazione della proposta fascia arbustiva quale elemento di mitigazione sia sufficiente a lenire gli impatti prodotti sulla percezione del paesaggio agricolo della piana di Villacidro, soprattutto in un'età in cui la fruizione paesaggistica di un territorio non avviene più esclusivamente da terra (ad altezza d'uomo), ma è spesso mediata dalle moderne tecnologie di ripresa aerea, così come rappresentato nelle foto-simulazioni allegate allo SIA. Come anticipato, il progetto in argomento risulta contiguo all'impianto agrivoltaico denominato "Pimpisu" esteso circa 51 ha (già in VIA statale con ID\_VIP 8222 ed esito positivo con prescrizioni); il cumulo dei due impianti comporterebbe l'occupazione complessiva di circa 105 ha di territorio agricolo con migliaia di moduli fotovoltaici, il cui impatto negativo in termini di intervisibilità si estenderebbe fino alle aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D. lgs. 42/2004 nel comune di Villacidro distanti circa 8,7 km, con riferimento al D.M. del 01/04/1963 "Zone panoramiche del belvedere di Seddanu e del belvedere di via Garibaldi e Gutturu Seu" che recita espressamente "vincolo sul paesaggio della piana di Villacidro", nella quale gli impianti risulterebbero una ridondante presenza estranea al paesaggio gricolo

consolidato. È pertanto possibile concludere che gli effetti cumulativi diretti e indiretti della realizzazione dell'intervento proposto, anche in relazione al quadro della tutela riferito all'area medio-vasta, possano comportare significativi impatti negativi sulla componente ambientale paesaggistica, con particolare riferimento alla percezione della frammentazione del territorio agricolo. La piana di Villacidro è un territorio a storica vocazione agricola che si sta progressivamente trasformando in una macroarea tecnologica dedicata alla produzione di energia prevalentemente da fonte solare, per sommatoria di aggregazioni di decine di migliaia di moduli fotovoltaici che conferiscono al paesaggio un aspetto isotropo ed indifferente.

**B.4. CONCLUSIONI RELATIVE AI BENI PAESAGGISTICI E ARCHITETTONICI [-]** Per quanto sopra, sotto il profilo specifico della tutela del paesaggio e dei beni culturali architettonici, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento ed esaminate le possibili interferenze tra l'opera in progetto ed il quadro paesaggistico e culturale di riferimento si deve riscontrare che la non conformità alla disciplina del Piano Paesaggistico Regionale e le criticità di sopra evidenziate portano all'espressione di un parere negativo. Si ritiene infatti che l'estensione del campo agrivoltaico, pari a circa 53,93 ettari sui quali saranno installati 65.968 moduli fotovoltaici in silicio, sia di per sé un detrattore della qualità paesaggistica dell'ampio areale ove insiste e del suo intorno territoriale, in quanto, nonostante al di sotto dei pannelli sia previsto lo svolgimento di una attività agricola, si tratterebbe comunque di percepire paesaggisticamente un vasto impianto tecnologico avulso dal contesto e perciò un detrattore paesaggistico non mitigabile, anche in riferimento all'impatto cumulativo con simili impianti esistenti ed in progetto, nell'area prossima e medio-vasta di riferimento, ed alle interferenze con i beni culturali presenti all'interno dell'area di impianto e nelle sue immediate vicinanze. L'impianto inoltre non è conforme all'art. 20 comma 8, lett. c quater) del D. Lgs. 199/2021 e ss.mm.ii., in quanto l'areale identificato non è idoneo all'installazione di impianti fotovoltaici per la presenza, a meno di 500 m, di beni culturali tutelati ai sensi della parte II del D. Lgs. 42/2004 (3 rifugi antiaerei parzialmente fuori-terra riferibili alla Seconda Guerra Mondiale: uno contenuto entro i margini del Lotto C e due a circa 200 m e 240 m dal Lotto C). Diverso sarebbe stato il parere su una soluzione progettuale che avesse contemplato l'esame di soluzioni alternative, localizzative e dimensionali, alla luce di una attenta valutazione della capacità del contesto di assorbito, in termini di sostenibilità, la realizzazione e che avesse individuato, tra più soluzioni, quella che presentava il miglior rapporto fra costi e benefici per la collettività, con riferimento esplicito alle esternalità ambientali culturali e paesaggistiche...".

Il medesimo Ufficio periferico del MiC perviene, pertanto, all'espressione del seguente "PARERE ENDOPROCEDIMENTALE [-] Acquisite le istruttorie delle aree funzionali, che la Scrivente ritiene di condividere, questo Ufficio, nell'evidenziare forti perplessità in merito alla realizzazione dell'opera così come rappresentata negli elaborati tecnici e relazionali trasmessi, esprime parere negativo";

- e) **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio – Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, quale U.O. DGABAP-Servizio III della SS-PNRR**, nota prot. interno SS-PNRR n. 26517 del 10/11/2023 (Allegato n. 2), con la quale, visto il parere endoprocedimentale espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente con nota del 07/11/2023, "... concorda con il parere negativo espresso dal competente Ufficio territoriale viste le interferenze negative con il patrimonio monumentale costituito da 3 rifugi antiaerei riferibili alla Seconda Guerra Mondiale, pertanto tutelati ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004, dei quali uno distante meno di 300 metri dall'area dell'impianto in oggetto";
- f) **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio – Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, quale U.O. DGABAP-Servizio II della SS-PNRR**, nota prot. interno SS-PNRR n. 27026 del 17/11/2023 (Allegato n. 3), con la quale è stato espresso il relativo contributo istruttorio, valutando che "... Premesso che la Soprintendenza territorialmente non ha riscontrato particolari criticità in relazione alle opere in progetto sotto il profilo della tutela archeologica ed ha altresì rammentato il disposto del D.Lgs. 42/2004, art. 90, nel caso di rinvenimenti fortuiti anche in corso d'opera; Considerato che la suddetta Soprintendenza ha espresso parere negativo alla realizzazione delle opere in progetto sulla base delle valutazioni inerenti alla tutela paesaggistica; Tutto ciò premesso e considerato, si prende atto del parere negativo alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale sull'opera in progetto espresso dalla Soprintendenza territorialmente competente. Si chiarisce che, in caso di autorizzazione all'esecuzione delle opere suddette, restano ferme le richiamate prescrizioni impartite dalla medesima Soprintendenza in ordine alla tutela archeologica".

MA


**CONSIDERATO** che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente, con il parere endoprocedimentale del 07/11/2023 (paragrafo B.2 – Allegato n. 1), riporta a carico dell'impianto industriale di cui trattasi che *"... Un'ulteriore criticità risiede nella presenza, all'interno del Lotto C ed a circa 200 m e 240 m dallo stesso, di 3 rifugi antiaerei parzialmente fuori-terra riferibili alla Seconda Guerra Mondiale, beni culturali ope legis ai sensi dell'art. 10 del D. lgs. 42/2004. I 3 rifugi antiaerei si trovano intorno ai fabbricati residenziali della vicina "Fattoria del Re", una storica azienda agricola divenuta sede della Cavalleria del Regno sardo piemontese. Durante la Seconda Guerra Mondiale i fabbricati dell'azienda agricola ospitarono gli uffici del Comando Aeroporto n. 9 del Campo di Aviazione Militare di Trunconi, realizzato in una vasta area tra Villacidro e Serramanna, utilizzato da tedeschi e americani per la sua importanza strategica dovuta alla posizione baricentrica ed all'estensione. La pista occupava un'area pianeggiante di circa 2 kmq, ma si estendeva lungo i campi circostanti, utilizzati per il parcheggio degli aerei e dotati di muri paraschegge (cfr. elaborato "R21 Relazione archeologica - integrazione"). L'impianto in progetto si colloca all'interno della vasta area del Campo di Aviazione, oggi tornata alla sua originaria destinazione agricola, di cui i 3 rifugi antiaerei costituiscono una rarissima testimonianza materiale. L'impatto della realizzazione di 65.968 moduli fotovoltaici intorno al rifugio che si trova all'interno del Lotto C e nei pressi dei restanti due presenti ai lati della "Fattoria del Re", già Comando Aeroporto, è in grado di obliterare la memoria storica militare della piana di Villacidro, drammaticamente segnata dalla guerra e di cui ad oggi rimangono solo sporadiche testimonianze, se non nelle immagini d'epoca ...". Nella Relazione archeologica (elaborato n. R-21) si riporta che "... Ai margini del campo rimane un rifugio sotterraneo risalente alla II Guerra mondiale, non compreso nella cartografia della RAS che ubica i Beni identitari<sup>12</sup>. Durante la Seconda Guerra Mondiale tra Serramanna e Villacidro venne allestito uno dei campi di aviazione (detti "campi di manovra"), quello di Trunconi, detto anche come "il campo di Villacidro" o "Su Campu 'e Pranu". Occupava un'area pianeggiante di circa 2 km<sup>2</sup> ma era circondato di grandi estensioni laterali, utili per il parcheggio degli aerei, che in seguito furono dotate di muri paraschegge che sarebbero dovuti servire a proteggere gli aerei dalle bombe a frammentazione. La sua estensione andava da Villacidro a Pimpisu, alla fattoria Del Re a Serramanna, fino a "S'Acqua Cotta" a Villasor ... A pochi metri, oltre la strada provinciale 293 sono ancora in uso le strutture de La fattoria del re, struttura dedicata, nell'Ottocento, all'allevamento di cavalli per la cavalleria del regno sardo piemontese ...", v. anche figure nn. 7, 8 e 9), determinandosi, pertanto, la conseguente ulteriore trasformazione dell'attuale paesaggio a campi agricoli, a suo tempo utilizzati anche per scopi di difesa nella II Guerra Mondiale, in un paesaggio prettamente industriale:*

MA



(da *Sardegna Foto Aeree* – foto aerea del 1954-1955, ove si coglie ancora l'impronta dell'avio superficie della II Guerra Mondiale e l'ampio areale interessato dalle relative strutture di servizio)


MA



(da *Inquadramento su Piano paesaggistico regionale*, elaborato n. Tavola 4, particolare ove si coglie anche l'ubicazione della storica Fattoria del Re a ridosso del Lotto C del progetto industriale di cui trattasi, tanto da alterarne il relativo contesto di giacenza quale memoria storica dell'assetto agricolo dell'area vasta interessata)

**CONSIDERATO** che il Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo, nel suo *Assetto ambientale*, classifica le aree interessate dal progetto di cui trattasi quali “aree ad utilizzazione agro-forestale” e, più precisamente, quali “colture erbacee specializzate” e “colture arboree specializzate”, disciplinate dagli articoli 28, 29 e 30 delle relative NTA, vietandone la trasformazione per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa (v. lett. a del comma 1 dell'art. 29 delle NTA), localizzazione alternativa qui non espressa dal Proponente (v. SIA, paragrafo 3.4 *Ragionevoli alternative*) attraverso una concreta comparazione con altri siti, quali ad esempio quelli già edificati o a destinazione industriale/artigianale presenti nell'intorno (v. per questo quanto osservato dal Comune di Serramanna con la nota del 27/10/2023 sopra citata), risultando l'analisi condotta per l'individuazione di alternative localizzative una sostanziale conferma della bontà delle ragioni sottese alle soluzioni progettuali e di fonte rinnovabile prescelte da cui è scaturito il progetto in esame:

MA



Inquadramento del progetto nel Foglio 547 – Provincia di Cagliari e Medio Campidano - PPR.  
(da SIA, paragrafo 1.2.1.1 Il Piano Paesaggistico Regionale (PPR), p. 8), con identifica l'area di progetto quale "coltura erbacea specializzata" e "coltura arborea specializzata")

**CONSIDERATO** che le aree interessate dal progetto di cui trattasi (pari, complessivamente, a circa 54 Ha) sono ancora ampiamente utilizzate con funzione agricola, tanto da essere zonizzate nel Piano Urbanistico Comunale del Comune di Serramanna quali zona E-agricola, e che tali attività hanno rimodellato l'ambiente naturale in forme coerenti con il paesaggio esistente, che invece il nuovo impianto industriale snaturerebbe con l'introduzione di strutture incongrue ed estranee:

MA





Ripresa fotografica dal punto di ripresa n. 1e.



Ripresa fotografica dal punto di ripresa n. 1f.



Ripresa fotografica dal punto di ripresa n. 5d.

MA



Ripresa fotografica dal punto di ripresa n. 5e.



Ripresa fotografica dal punto di ripresa n. 5f.

(da SIA, paragrafo 6.1 *Documentazione fotografica*, con raffigurato lo stato dei luoghi come non sostanzialmente interessati da opere non attinenti a pratiche agricole, per questo ricadendo in zonizzazione urbanistica del Comune di Serramanna quale zona E – agricola, come illustrato dal Proponente nelle soprastanti immagini)

MA



Ripresa fotografica dal punto di ripresa n. 1.



Stato di progetto punto di ripresa n.1.

MA



Ripresa fotografica dal punto di ripresa n. 3.



Stato di progetto punto di ripresa n.3.


(da SIA, paragrafo 6.3 *Fotosimulazioni dei punti di presa significativi*, con raffigurato lo stato dei luoghi come sostanzialmente trasformato rispetto alla loro attuale conformazione agricola – oggetto di tutela delle previsioni e prescrizioni del Piano paesaggistico regionale – dall’insediamento dell’impianto industriale di cui trattasi e dal quale emerge chiaramente la capacità delle strutture industriali previste di deframmentare la visione unitaria del paesaggio agricolo esistente, sostituendone le componenti individuate dal Piano paesaggistico regionale con elementi industriali incongrui)

**CONSIDERATO** che per quanto riguarda la continuità delle attività agricole il Proponente propone un progetto di miglioramento fondiario (v. SIA, paragrafi 1.1.3 *Breve descrizione dell’opera agricola* e 3.1 *Descrizione del progetto nella sua componente agricola*), per il quale tuttavia non fornisce assicurazione sul soggetto imprenditoriale agricolo che ne dovrebbe assumere l’onere di conduzione per l’intera vita utile dell’impianto industriale proposto, soggetto di sicuro non inserito nell’iniziativa industriale progettata per la produzione di energia elettrica (v. anche le osservazioni del Comune di Serramanna del 27/10/2023 sopra citate, punto 1; parere endoprocedimentale della Soprintendenza

MA

Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente del 07/11/2023, paragrafo B.2), tanto a giustificazione del criterio di evitare il consumo di suolo fertile, invece destinato ad attività a carattere industriale. Inoltre, il *Quadro Economico* del progetto (elaborato n. R.15) prevede una specifica voce relativa alle "Opere agrarie", la quale tuttavia appare sufficiente al solo avvio delle opere di miglioramento fondiario, ma non di sostentamento economico per l'intera vita utile dell'impianto industriale proposto (pari a 25-30 anni – v. SIA, paragrafo 2.2.5, p. 60).


**CONSIDERATO** che, al fine di programmare una corretta distribuzione degli impianti da fonti di energia rinnovabile nel territorio in esame al fine di evitare una relativa saturazione, si ritiene comunque opportuno evidenziare che il progetto di cui trattasi è prossimo anche a diversi impianti da fonti energetiche rinnovabili (FER) in valutazione statale di seguito illustrati nell'immagine sottostante (con evidenziato il progetto ID\_VIP 10360 tramite riquadro ROSSO e gli altri con il corrispondente codice ID-VIP della procedura di VIA di competenza statale attribuito dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica):



(immagine elaborata dalla Soprintendenza Speciale PNRR con gli impianti fotovoltaici / agri-voltaici previsti nel più immediato intorno territoriale al progetto di cui trattasi – MASE-VA ID\_VIP 10360, entro il riquadro ROSSO – ed attualmente in fase di VIA di competenza statale, identificati con il relativo codice di procedura ID\_VIP del MASE-VA)

MA

**CONSIDERATO** che il progetto di cui trattasi (ID\_VIP 10360) si collocherebbe in continuità con l'altrettanto progetto di impianto industriale per la produzione di energia elettrica denominato "PIMPISU" (MASE-VA codice ID\_VIP 8222), per il quale ultimo la Soprintendenza speciale per il PNRR ha espresso in sede di valutazione di impatto ambientale un parere tecnico istruttorio favorevole, con condizioni ambientali, con nota prot. n. 4748 del 20/10/2022, procedimento di VIA conclusosi con il decreto Dirigenziale Generale n. DM-2023-0000024 del 25/01/2023 (consultabile sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica), dovendo qui evidenziare l'intervenuta consapevolezza che il proliferare di impianti industriali di tale estensione, ancor più se contigui gli uni agli altri senza soluzione di continuità (in questo caso anche a completare l'accerchiamento della "Fattoria del Re" sopra richiamata), sta generando ad oggi una sostanziale sostituzione del paesaggio agricolo esistente con uno sostanzialmente a carattere industriale, determinando la perdita del primo, tanto da non essere più sostenibile la localizzazione nel medesimo ambito territoriale di ulteriori proposte di tale genere ed estensione, questo anche in mancanza dei criteri che dovrebbero essere definiti con i decreti previsti dall'art. 20, comma 1, nello specifico dalla lett. a), del D.Lgs. n. 199 del 2021:



(elaborazione Soprintendenza speciale per il PNRR, raffigurante il progetto industriale di cui trattasi – ID\_VIP 10360 – e quello contiguo denominato "PIMPISU" – ID\_VIP 8222)


**CONSIDERATO** che le numerose istanze presentate per la realizzazione di estesi impianti FER nel medesimo territorio comporta una vera e propria conversione del territorio, che da uso agricolo (quale qui attestato per l'area di progetto interessata), sta subendo una trasformazione industriale con una diffusa presenza di impianti fotovoltaici, agrofotovoltaici (oltre che eolici) per i quali è in corso l'iter di VIA ed autorizzativo, tanto da configurarsi la possibilità

*ma*

di una loro realizzazione senza soluzione di continuità. Si prospetta, pertanto, uno scenario che nel giro di pochi anni determinerà in primo luogo un impatto ambientale derivante dal sostanziale consumo di suolo, non escludendo anche una marginalizzazione della produzione agricola rispetto a quella energetica, anche alla luce della non previsione nel progetto industriale proposto di voci di spesa specifiche per le coltivazioni proposte per l'intera vita utile del progetto (25-30 anni), a garanzia della sostenibilità economica nel tempo dei soggetti agricoli che se ne dovrebbero assumere l'onere di conduzione. L'impatto cumulativo del progetto in esame rispetto ad altre iniziative industriali di pari tipologia non è adeguatamente svolta dal Proponente e, pertanto, non coglie che il paesaggio interessato sarebbe sostanzialmente sostituito da impianti di tipo industriale quali quello di cui trattasi (v. le osservazioni del Comune di Serramanna del 27/10/2023 sopra riportate, anche con riguardo ai progetti FER in fase di autorizzazione e di valutazione ambientale di competenza regionale; il parere endoprocedimentale della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente del 07/11/2023 – Allegato n. 1: “... Inoltre, ad una scala paesaggistica, il contesto determinato dalla presenza dei corsi d'acqua e dal rapporto delle rispettive fasce ripariali con la campagna circostante, caratterizzato da una ampiezza di orizzonti, con i campi che si distendono tra i diversi rami dell'infrastrutturazione idraulica e che danno conto del progetto di trasformazione del paesaggio attuato dall'uomo a scopo agricolo, appare difficilmente compatibile con la presenza di una struttura come quella in progetto per dimensioni e caratteristiche. Un elemento di debolezza riferibile al progetto nel suo complesso è l'estensione dell'impianto, pari a circa 53,93 ha che incide negativamente sulla percezione della continuità agraria in un'area prevalentemente caratterizzata dalla destinazione agricola ... Circa l'impatto cumulativo, si deve evidenziare che in prossimità dell'area di studio, sia sul territorio di Serramanna che nei comuni finitimi, si registra la presenza di altri simili impianti, anche installati su serre, e si stanno addensando una pluralità di ulteriori simili progetti FER, attualmente in iter autorizzatorio, a cui si aggiungono gli impianti esistenti ed in proposta all'interno dell'area vasta ed a ridosso della grande area del Consorzio Industriale di Villacidro, distante dal progetto circa 8 km. Si rileva innanzitutto la presenza di una pala eolica a circa 60 m Lotto A, nonché l'esistenza di un impianto agrivoltaico contiguo all'impianto in esame, attualmente in iter autorizzatorio e già in procedura di VIA statale con ID\_VIP 8222. Entro un raggio di circa 10 km risultano i seguenti impianti in iter autorizzatorio: -ID 10360, Comune di Serramanna, impianto fotovoltaico “Serramanna” (impianto in esame); -ID 8222, Comune di Serramanna, impianto agrivoltaico denominato “Pimpisu” (contiguo all'impianto in esame); -ID 8296, Comuni di Serramanna e Samassi, impianto agrivoltaico denominato “Serramanna 1”; -ID 9152, Comune di Serramanna, impianto agrivoltaico denominato “Serramanna 2”; -ID 9502, Comuni di Serramanna e Villasor, impianto agrivoltaico “Verde 8 S.r.l.”; - SUAPE, Comune di Serramanna, 2 impianti fotovoltaici in località “Isca Flumini Leni”; -ID 7691, Comune di Villasor e Decimoputzu, impianto fotovoltaico su pensilina energetica (in continuità con ID 8361); -ID 8361, Comune di Villasor, impianto agrivoltaico denominato “Villasor” (in continuità con ID 7691); -ID 10378, Comune di Villasor, impianto agrivoltaico con sistema di accumulo denominato “Villasor”; - ID 10173, Comune di Villasor, impianto fotovoltaico denominato “Villasor”; -ID 9995, Comune di Siliqua, impianto fotovoltaico a terra in località “Serra Linnas”; -ID 10188, Comune di Vallermosa, impianto agrivoltaico denominato “Vallermosa 2”; -ID 7810, Comune di Villacidro, impianto fotovoltaico denominato “Shardana”; -ID 7486, Comune di Villacidro, impianto fotovoltaico denominato “Villacidro 2”; -ID 8218, Comune di Villacidro, impianto agrivoltaico denominato “Villacidro 3”; -ID 8565, Comune di Villacidro, impianto fotovoltaico denominato “Figu Niedda”; -ID 9605, Comune di Villacidro, impianto agrivoltaico denominato “Villacidro”. Lo SIA analizza il cumulo con altri progetti nel paragrafo 2.2.6, elencando parte degli impianti sopra citati ed ulteriori impianti in progetto a distanze maggiori nella piana del Campidano; con ciò asserisce (p. 62 dello SIA): “In merito all'impatto visivo sulla componente paesaggio, si ritiene che l'adozione delle misure mitigative studiate in progetto, consentiranno di ridurre al minimo gli impatti sia durante la fase di esercizio sia durante quella di dismissione a fine vita dell'impianto. Per i suddetti motivi l'inserimento del progetto in esame nel contesto territoriale di riferimento non comporterà effetti cumulativi con gli impianti già autorizzati o in corso di autorizzazione”. Considerato l'impatto diretto che avrebbe la realizzazione del progetto sulla componente paesaggio e beni culturali e visto il quadro del potenziale cumulo con simili iniziative FER, questo Ufficio non ritiene che la realizzazione della proposta fascia arbustiva quale elemento di mitigazione sia sufficiente a lenire gli impatti prodotti sulla percezione del paesaggio agricolo della piana di Villacidro, soprattutto in un'età in cui la fruizione paesaggistica di un territorio non avviene più esclusivamente da terra (ad altezza d'uomo), ma è spesso mediata dalle moderne tecnologie di ripresa aerea, così come rappresentato nelle foto-simulazioni allegate allo SIA. Come anticipato, il progetto in argomento risulta contiguo all'impianto agrivoltaico denominato “Pimpisu” esteso circa 51 ha (già in VIA statale con ID\_VIP 8222 ed esito positivo con prescrizioni); il cumulo dei due impianti comporterebbe l'occupazione

complessiva di circa 105 ha di territorio agricolo con migliaia di moduli fotovoltaici, il cui impatto negativo in termini di intervisibilità si estenderebbe fino alle aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D. lgs. 42/2004 nel comune di Villacidro distanti circa 8,7 km, con riferimento al D.M. del 01/04/1963 "Zone panoramiche del belvedere di Seddanu e del belvedere di via Garibaldi e Gutturu Seu" che recita espressamente "vincolo sul paesaggio della piana di Villacidro", nella quale gli impianti risulterebbero una ridondante presenza estranea al paesaggio agricolo consolidato. È pertanto possibile concludere che gli effetti cumulativi diretti e indiretti della realizzazione dell'intervento proposto, anche in relazione al quadro della tutela riferito all'area medio-vasta, possano comportare significativi impatti negativi sulla componente ambientale paesaggistica, con particolare riferimento alla percezione della frammentazione del territorio agricolo. La piana di Villacidro è un territorio a storica vocazione agricola che si sta progressivamente trasformando in una macroarea tecnologica dedicata alla produzione di energia prevalentemente da fonte solare, per sommatoria di aggregazioni di decine di migliaia di moduli fotovoltaici che conferiscono al paesaggio un aspetto isotropo ed indifferente ...").

**CONSIDERATO** che il Proponente illustra nel SIA che l'area vasta interessata dall'impianto industriale di cui trattasi è stata interessata da un innumerevole numero di incendi, tanto da potersi ritenere che anche l'impianto di cui trattasi necessita di opere per la prevenzione antincendio delle aree agricole interessate, quali fasce parafuoco di larghezza pari a 10 m lungo il perimetro esterno dei lotti A, B e C (con particolare riferimento al Lotto C, stante il possibile interessamento della fascia di tutela paesaggistica del Riu Leonaxius – v. *Relazione paesaggistica*, p. 13), in analogia a quanto previsto dalle Prescrizioni regionali AIB per fabbricati rurali e depositi di materiale infiammabile, comportando questo l'ulteriore sottrazione di suolo alle attività agricole primarie identificate nello strumento urbanistico comunale vigente, costituendosi le necessarie fasce parafuoco come un ulteriore impatto negativo per la tutela e conservazione delle medesime aree nel loro attuale stato agricolo ed oggetto delle previsioni e prescrizioni di tutela del Piano paesaggistico regionale, anche perché tutelate dal punto di vista paesaggistico:



Aree vincolate percorse da incendio (L. 21/11/2000 n. 353, Legge quadro in materia di incendi boschivi") Sardegna Geoportale. (da SIA, paragrafo 1.2.1.8, p. 23, dalla quale si coglie che l'area vasta interessata dal progetto è stata percorsa da un innumerevole numero di incendi)

MA






Figura 1. Inquadramento stato di progetto.

(da *Relazione archeologica*, elaborato n. R-21, fig. 1, p. 5, con la quale si coglie che il Lotto A dell'impianto industriale di cui trattasi si pone con i pannelli fotovoltaici nell'immediata tangenza della fascia di tutela paesaggistica del Riu Leonaxius, tutelato per legge ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 42 del 2004, alternandone la relativa conformazione agricola consona al paesaggio esistente)

MA



(elaborazione della Soprintendenza speciale per il PNRR sulla base dei "Dati GIS" consegnati dal proponente, con la quale emerge che per il Lotto A dell'impianto industriale di cui trattasi una eventuale fascia di prevenzione incendi profonda almeno 10 m – fascia VIOLA - verrebbe ad interessare anche la fascia di tutela paesaggistica del corso d'acqua denominato Riu Leonaxius – fascia CELESTE -, tutelato per legge ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 42 del 2004, alternandone la relativa conformazione agricola consona al paesaggio esistente)

**CONSIDERATO** che il *Piano di monitoraggio ambientale* (elaborato n. R.22) non risulta essere stato redatto dal proponente con riguardo a tutte le tre fasi MAO – MCO – MPO in riferimento al fattore ambientale del patrimonio culturale architettonico (relativamente sia alle opere principali e connesse previste), predisponendo per la relativa separata componente (v. paragrafo 4.1.8) tutti gli elementi e i valori da monitorarsi (con relativo cronoprogramma), individuando di conseguenza le azioni di prevenzione da porsi in atto in caso di individuazione di impatti significativi o negativi connessi con l'attuazione del progetto in esame (anche individuando soggetti con specifica competenza in materia di patrimonio culturale – v. paragrafo 6, p. 51). Quindi, il Proponente non considera il predetto fattore ambientale del patrimonio culturale architettonico, benché il sito prescelto si caratterizzi anche quale particolare contesto storico culturale con riferimento alle opere di difesa realizzate nel corso della II Guerra Mondiale. Ancora, la stessa Proposta di Piano non considera le opere di miglioramento fondiario quali da monitorarsi nel corso della vita utile dell'impianto industriale proposto (25-30 anni – v. paragrafo 4.1.7.6), quale elemento oggettivamente rilevante per la conservazione della produzione agricola esistente, tanto da riconfermarsi come tale miglioramento e conduzione agricola dei suoli interessati non siano sostanzialmente connessi con la volontà di produrre in via esclusiva energia elettrica.

**RITENUTO**, pertanto, che la motivazione indicata dal Proponente quale ragione per l'impegno dell'area agricola è correlata solo a proprie esigenze imprenditoriali di tipo economico e non da ragioni a carattere ambientale e, quindi, di tutela del fattore ambientale di cui al paesaggio.

**RITENUTO** necessario garantire, anche solo per il principio di precauzione, la preservazione del territorio agricolo e del patrimonio architettonico interessato esistente rispetto al consumo di suolo che si attuerebbe con la realizzazione dell'impianto fotovoltaico in effetti proposto (come, d'altronde, evidenziato per la parte di territorio


MA

agricolo interessato dal Comune di Serramanna con le proprie osservazioni sopra riportate nel presente parere tecnico istruttorio).

**CONSIDERATO** che la realizzazione dell'impianto industriale in esame costituirebbe per il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – Dipartimento Energia – Direzione generale Competitività ed efficienza energetica – Divisione III – Energie rinnovabili l'automatica classificazione di tutte le aree naturali ed agricole circostanti gli impianti industriali costituiti da impianti fotovoltaici superiori a 20 kW, per 500 m, quali "aree idonee" *ex lege* per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, tanto da costituire per lo stesso Ministero la legittimazione per la trasformazione/distruzione del medesimo paesaggio naturale/agricolo tramite la sua trasformazione totale in un paesaggio industriale, nel quale i valori di eguale tutela del Paesaggio di cui all'art. 9 della Costituzione non avrebbero più alcun tipo di riconoscimento, risultando remissivi rispetto alla tutela dell'ambiente, benché il fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio ne sia comunque riconosciuto quale parte ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 152 del 2006, con l'ulteriore determinazione, di conseguenza, dell'estensione delle aree idonee *ex lege* per la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra, oltre ogni possibile immaginazione, in quanto generata proprio dalla presenza di nuovi e continui impianti FER sul territorio.

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 241 del 1990, qualora il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio – Direzione Generale Valutazioni ambientali dovesse comunque ritenere di superare - adottando unilateralmente il provvedimento di VIA privo del concerto della Scrivente - il parere tecnico istruttorio negativo reso da questa Soprintendenza speciale per il PNRR con specifico riferimento alla tutela del patrimonio culturale nel suo complesso e del paesaggio di cui alla Convenzione Europea del Paesaggio, dovrà in ogni caso renderne esplicita ed adeguata motivazione nell'atto unilaterale assunto per la conclusione del presente procedimento di VIA, avendo, tuttavia, ben presente quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 42 del 2004 e che le disposizioni di cui l'art. 22, commi 1, lett. a), e 1-bis, del D.Lgs. n. 199 del 2021 attengono unicamente ai profili di competenza paesaggistica di questa Amministrazione e non anche a quelli di tutela dei beni culturali.


**CONSIDERATO**, inoltre, che nella regione Sardegna è in atto una complessiva azione per la realizzazione di nuovi impianti da fonte rinnovabile (fotovoltaica/agrivoltaica, eolico onshore ed offshore) tale da superare già oggi di ben 7 volte quanto previsto come obiettivo da raggiungersi al 2030 sulla base del FF55, tanto da prefigurarsi la sostanziale sostituzione del patrimonio culturale e del paesaggio con impianti di taglia industriale per la produzione di energia elettrica oltre il fabbisogno regionale previsto:



(elaborazione Terna S.p.A. per il Target FIT FOR 55 al 2030 in Sardegna al 30/09/2023, con evidenziata una richiesta di connessione alla RTN per 52 GW rispetto ai 7,45 GW preventivati come necessari per il predetto target)

MA

**CONSIDERATO**, ancora, che tale prospettiva si potrebbe attuare anche a livello nazionale, ove le richieste di connessione alla RTN per nuovi impianti da fonte rinnovabile ha raggiunto il complessivo valore di circa 318 GW rispetto all'obiettivo FF55 al 2030 di 70 GW:



(elaborazione Terna S.p.A. per il Target FIT FOR 55 al 2030 in Italia al 30/09/2023, con evidenziata una richiesta di connessione alla RTN a livello nazionale pari a circa 315 GW rispetto ai circa 70 GW preventivati come necessari per il predetto target)

**CONSIDERATO** che "... L'impianto inoltre non è conforme all'art. 20 comma 8, lett. c quater) del D. Lgs. 199/2021 e ss.mm.ii., in quanto l'areale identificato non è idoneo all'installazione di impianti fotovoltaici per la presenza, a meno di 500 m, di beni culturali tutelati ai sensi della parte II del D. Lgs. 42/2004 (3 rifugi antiaerei parzialmente fuori-terra riferibili alla Seconda Guerra Mondiale: uno contenuto entro i margini del Lotto C e due a circa 200 m e 240 m dal Lotto C) ..." (da parere endoprocedimentale della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente del 07/11/2023, paragrafo B.2 – Allegato n. 1).

**CONSIDERATO** che il decreto legislativo n. 199 del 2021 (art. 2, comma 1, lett. ggg), definisce "aree idonee" le aree "... con un elevato potenziale atto a ospitare l'installazione di impianti di produzione elettrica da fonte rinnovabile, anche all'eventuale ricorrere di determinate condizioni tecnico-localizzative", condizioni che, pertanto, devono essere ancora verificate e valutate anche nella presente procedura di valutazione di impatto ambientale.

**CONSIDERATO** che l'azione di tutela svolta dal Ministero della cultura deve tendere ad applicare i principi sanciti in merito dal D.Lgs. n. 42 del 2004, all'articolo 131, co. 4, ove la "tutela del paesaggio" è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. In tal senso, la "conservazione" che per questo si deve svolgere tende, in primo luogo, alla conoscenza completa delle qualità e valori del paesaggio e sulla base di questi garantire un coerente sviluppo del territorio.

**CONSIDERATO** che l'art. 22, commi 1, lett. a), e 1-bis, del D.Lgs. n. 199 del 2021 fa, comunque, salva l'espressione del parere dell'autorità competente in materia paesaggistica, anche in sede di valutazione di impatto ambientale, definendo, tuttavia, come obbligatorio non vincolante solo quello in materia paesaggistica e non anche quello in materia di patrimonio culturale architettonico di cui alla Parte II, *Beni culturali*, del D.Lgs. n. 42 del 2004, il cui impatto generato dal progetto industriale in esame è stato valutato con il presente parere tecnico istruttorio come negativo.

**CONSIDERATO** che l'art. 3, rubricato "Tutela del patrimonio culturale", del D.Lgs. n. 42 del 2004, stabilisce che "1. La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività

MA

conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione. 2. L'esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale ...", come qui risultato essere necessario applicare per la conservazione del patrimonio architettonico e paesaggistico interessato dal progetto in esame.

**CONSIDERATO** che l'art. 3-ter, *Principio dell'azione ambientale*, del D.Lgs. n. 152 del 2006, stabilisce che "1. La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte ...".

**CONSIDERATO** che l'art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003, prescrive al relativo comma 3 che "... La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi ... sono soggetti ad una autorizzazione unica ... nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico ...".

**CONSIDERATO** che il comma 7 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003, stabilisce che "... 7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14".

**CONSIDERATI ED ESAMINATI** gli elaborati prodotti e le note trasmesse nel corso del presente procedimento da SC ENERGIA SOLARE S.r.l.

**CONSIDERATO** che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, con il relativo parere endoprocedimentale sopra citato del 07/11/2023 ed allegato al presente parere tecnico istruttorio quale parte integrante, ha verificato l'attuale quadro vincolistico e di tutela delle aree interessate dal progetto.

**RITENUTO** di poter aderire e far proprio il parere endoprocedimentale del 07/11/2023 espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna.

**CONSIDERATO** il contributo istruttorio del Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, della Direzione generale ABAP quale U.O. DGABAP-Servizio II della Soprintendenza speciale per il PNRR del 17/11/2023, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante.

**CONSIDERATO** il contributo istruttorio del Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Direzione generale ABAP quale U.O. DGABAP-Servizio III della Soprintendenza speciale per il PNRR del 10/11/2023, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante.

**CONSIDERATO** che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo provvedimento e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono essere considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti il medesimo provvedimento.

**CONSIDERATO** che, per quanto premesso e visto che il Proponente dichiara che il progetto di cui trattasi non è soggetto ad autorizzazione paesaggistica (benché riconosca nella *Relazione paesaggistica* di cui al d.P.C.M. 12 dicembre 2005 – non resa pubblica dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali – che il progetto di cui trattasi, anche se non in riferimento ai pannelli fotovoltaici, interessa la fascia di tutela paesaggistica per legge del Riu Leonaxiu – v. p. 13 e l'immagine di p. 38 con rappresentata la larga fascia di rispetto dal confine/recinzione oltre l'area più direttamente interessata dai pannelli fotovoltaici) - il presente parere tecnico istruttorio non può contenere, per quanto di competenza del Ministero della cultura, l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004, così come stabilito dal comma 2-*quiquies* dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006, visto anche quanto espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna con il parere endoprocedimentale prot. n. 20049 del 07/11/2023 (v. paragrafo *D. Conformità/compatibilità paesaggistica del progetto (art. 146 del Lgs. 42/2004)* – Allegato n. 1).

**Per tutto quanto sopra considerato, visto, esaminato e ritenuto** a riguardo delle opere previste dal progetto di cui trattasi; a conclusione dell'istruttoria condotta per la procedura in oggetto e per le valutazioni sopra narrate, tra le quali le motivazioni espresse dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, con il parere endoprocedimentale del 07/11/2023, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante; visto il contributo istruttorio della U.O. DGABAP-Servizio II della Soprintendenza speciale per il PNRR del 17/11/2023, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante; visto il contributo istruttorio della U.O. DGABAP-Servizio III della Soprintendenza speciale per il PNRR del 10/11/2023, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante; la **Soprintendenza speciale per il PNRR**, per quanto di competenza, **esprime parere tecnico istruttorio negativo** alla pronuncia di compatibilità ambientale del **Progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica da fonte solare, denominato "SERRAMANNA", della potenza di 43,86872 MW, e delle relative opere di connessione alla RTN – Progetto Definitivo**, da localizzarsi nei comuni di Serramanna e Villacidro (SU).



Il Funzionario del Servizio V della DG ABAP  
arch. Piero Aebischer

Il Dirigente del Servizio V della DG ABAP  
arch. Rocco Rosario Tramutola



Tramutola Rocco  
Rosario  
Ministero per i Beni e  
le Attività Culturali e  
Turismo  
27.11.2023 17:16:47  
GMT+01:00

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR  
dott. Luigi LA ROCCA

Firmato digitalmente da

**Luigi La Rocca**

CN = La Rocca Luigi  
O = Ministero della cultura  
C = IT

MIC  
 MIC\_SS-PNRR  
 08/11/2023  
 0026241-A  
 [34.43.01/8.DIREZIONE GEN



*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
 Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari  
 e le province di Oristano e Sud Sardegna

Alla Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di  
 Ripresa e Resilienza  
[ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it)

*Oggetto:* [ID\_VIP: 10360] PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA (comuni di Serramanna e Villacidro) - Progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica da fonte solare, denominato "SERRAMANNA", della potenza di 43,86872 MW, e delle relative opere di connessione alla RTN – Progetto Definitivo. Procedura riferita al D.Lgs. 152 del 2006 – VIA (art. 23 – PNIEC).  
 Proponente: SC ENERGIA SOLARE S.r.l.  
 Parere endoprocedimentale.

In riferimento alla richiesta in oggetto, vs. protocollo n. 22873-P del 06.10.2023, acquisita agli atti di questo Ufficio con il prot. n. 18045 del 09.10.2023, presa visione della documentazione, consultabile sulla base di quanto comunicato dal MASE, per il tramite del portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al seguente indirizzo <https://va.mite.gov.it/IT/Oggetti/Documentazione/10217/15059> [ID\_VIP 10360] e in parte trasmessa a questa Soprintendenza ABAP ed alla Regione Autonoma della Sardegna tramite PEC o APECARGO dalla Soprintendenza PNRR, si comunica quanto segue.

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico in comune di Serramanna, al confine con il territorio comunale di Villacidro lungo la S.S. 293, denominato "Impianto fotovoltaico Serramanna", per una potenza totale di 43,86872 MWp, da ubicarsi in un'area complessiva di circa 53,93 ha e suddivisa in 3 lotti: lotto A (36,85 ha), lotto B (6,28 ha) e lotto C (10,80 ha). L'impianto sarà costituito da 65.968 moduli in silicio monocristallino con tecnologia half cell, per una superficie captante di circa 209.401,28 mq, installati a terra tramite traker monoassiali semplicemente infissi. Le opere di rete, con elettrodotto interrato, ricadranno in parte in comune di Serramanna ed in parte in comune di Villacidro. La connessione in AT alla RTN è prevista tramite un collegamento in antenna a 36 kV sul futuro ampliamento della stazione elettrica di smistamento (SE) della RTN 150/36 kV di Serramanna, previo potenziamento/rifacimento delle linee RTN a 150 kV "Villasor – Villacidro", gestita da TERNA Spa.

Il proponente dichiara che l'impianto in progetto consentirà di preservare la continuità delle attuali attività di coltivazione agricola sul sito di installazione, prevedendo di coltivare un prato polifita permanente destinato alla produzione di foraggio.

Si prevede inoltre la realizzazione di una fascia arbustiva costituita con le specie esistenti e di nuovo impianto.

## **A. AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHEOLOGICO (dott.ssa Chiara Pilo)**

### **A 1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO**

*A1.a. Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (artt. 10 e 45) gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero sulle sue immediate vicinanze:*



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: [sabap-ca@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ca@pec.cultura.gov.it) – PEO: [sabap-ca@cultura.gov.it](mailto:sabap-ca@cultura.gov.it)

L'area in cui ricadono le opere non è interessata da vincoli di natura archeologica ai sensi degli artt. 10, 12, 13 del D.Lgs. 42/2004.

*A1.b. Vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, di piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici, nonché altri beni segnalati o noti da bibliografia:*

Nell'area interessata dalle opere in progetto e nelle aree limitrofe non si riscontrano vincoli o previsioni vincolanti di natura archeologica derivanti da norme di piano paesaggistico, di piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione. Non sono noti siti e/o contesti archeologici da documentazione bibliografica e d'archivio.

A 2. PROCEDURA DI VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO EX ART. 41, COMMA 1 E ALLEGATO I.8 DEL D.LGS. 36/2023.

La documentazione progettuale è corredata anche della documentazione relativa alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, che però non risulta essere stata avviata dal proponente con la trasmissione a questo Ufficio della relativa istanza.

A 3. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITA' DELL'INTERVENTO.

Allo stato attuale della conoscenza, viste anche le risultanze della fase prodromica della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico e in particolare l'esito della ricognizione di superficie in situ che non ha evidenziato strutture, contesti e/o aree di dispersione di materiali archeologici nelle aree interessate dai lavori, non si segnalano potenziali impatti negativi sul patrimonio archeologico, fatta salva la possibilità di eventuali rinvenimenti fortuiti, anche in corso d'opera, per cui vale il disposto dell'art. 90 del D.Lgs. 42/2004.

A 4. PARERE CONCLUSIVO RELATIVO AL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO

Valutato l'impatto dell'intervento sul patrimonio archeologico si comunica che sotto il profilo della tutela archeologica non si riscontrano particolari criticità in relazione alle opere in progetto.

## **B. AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHITETTONICO E PAESAGGIO (arch. Paolo Margaritella)**

B.1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

B.1.1 Beni Paesaggistici

B.1.1.a *Dichiarazioni di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 136 e segg. della Parte Terza del Codice gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame ovvero sulle sue immediate vicinanze*

Le aree interessate dall'intervento non sono gravate da vincoli paesaggistici derivanti da dichiarazioni di notevole interesse pubblico;

A 8,7 km dall'impianto si trovano le aree dichiarate di notevole interesse pubblico in comune di Villacidro "Zone panoramiche del belvedere di Seddanu e del belvedere di via Garibaldi e Gutturu Seu" (D. M. del 01/04/1963).

B.1.1.b *Vincoli paesaggistici ai sensi dell'art. 142 e segg. della Parte Terza del Codice gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame ovvero sulle sue immediate vicinanze*

-Art. 142, comma 1, lett. c):

fascia di tutela del Riu Leonaxius, il Lotto A ed il Lotto C ricadono all'interno mentre i moduli fotovoltaici risultano posizionati a partire da 150 m;

fascia di tutela del Torrente Leni, a circa 370 m.

B.1.1.c *Strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti*

Piano Paesaggistico Regionale della Sardegna, approvato con D.P.R. Sardegna n. 82 del 07/09/2006.

L'area di progetto non ricade all'interno degli ambiti di paesaggio omogenei individuati dal PPR.

Nel comune di Serramanna è vigente un Piano Urbanistico Comunale (PUC) pubblicato nel BURAS n. 27 del 18/08/1994 e non adeguato al PPR; le aree dell'intervento sono classificate come zona urbanistica E agricola.

B.1.1.d *Norme di attuazione del PPR gravanti sull'area di intervento*



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: [sabap-ca@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ca@pec.cultura.gov.it) – PEO: [sabap-ca@cultura.gov.it](mailto:sabap-ca@cultura.gov.it)



### -Assetto ambientale

#### -Componenti ambientali

Le aree interessate dall'impianto sono classificate dal PPR come "aree ad utilizzazione agroforestale" della fattispecie "colture erbacee specializzate" e "colture arboree specializzate", disciplinate agli artt. 28-30 delle NTA, per cui, all'art. 29, sono vietate "trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso".

-Beni paesaggistici tutelati ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dall'art. 17 comma 3 lett. g) delle NTA, Zone umide, laghi naturali ed invasi artificiali":

Invaso artificiale, tangente con il Lotto C.

-Beni paesaggistici tutelati ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dall'art. 17 comma 3 lett. h) delle NTA, "Fiumi torrenti e corsi d'acqua e relative sponde o piedi degli argini, per una fascia di 150 metri ciascuna, e sistemi fluviali, ripariali, risorgive e cascate, ancorché temporanee", oltre a quelli indicati al punto B.1.1.b:

Faccia di tutela del Ripartitore Basso N O 041, a circa 830 m dal Lotto B.

-Altri beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dell'art. 17 delle NTA e disciplinati dagli artt. 33-40 delle NTA si segnala, nelle immediate vicinanze e nell'area vasta:

IBA178 "Campidano Centrale", a circa 4,3 km;

ZSC TB041111 "Monte Linas – Marganai", a circa 8 km.

Disciplina dei beni paesaggistici: art. 18 delle NTA "Misure di tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici con valenza ambientale", "i beni paesaggistici (...) sono oggetto di conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologie in modo da preservarne l'integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche".

- Aree di recupero ambientale (scavi) di cui all'art. 41 delle NTA: un'area confinante con il Lotto C.

### -Assetto storico culturale

-Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto degli artt. 47, 51 e 52 della NTA del PPR - Nuclei di antica e prima formazione: Serramanna a circa 6,3 km; Villacidro a circa 8 km.

-Beni identitari ai sensi dell'art. 47 e 57 delle NTA del PPR: Aree dell'organizzazione mineraria a circa 6 km.

### -Assetto insediativo

--L'intervento in progetto è incluso nel "sistema delle infrastrutture", disciplinato agli artt. 102, 103, 104 delle NTA, per cui, all'art. 103, la localizzazione di nuove infrastrutture è ammessa se "a) previsti nei rispettivi piani di settore, i quali devono tenere in considerazione le previsioni del P.P.R.; b) ubicati preferibilmente nelle aree di minore pregio paesaggistico; c) progettate sulla base di studi orientati alla mitigazione degli impatti visivi e ambientali".

#### B.1.2 – Beni Architettonici (ope legis)

- 3 rifugi antiaerei parzialmente fuori-terra riferibili alla Seconda Guerra Mondiale: uno contenuto entro i margini del Lotto C e due a circa 200 m e 240 m dal Lotto C, nell'area della "Fattoria del "Re".

- Casa Cantoniera de S'Acqua Cotta in agro di Villacidro, a circa 1 km.

#### B.2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

Prima di procedere con l'esplicitazione degli impatti sul patrimonio culturale e paesaggistico e di esprimere le valutazioni circa la qualità dell'intervento, si evidenzia che lo stesso non è conforme all'art. 20 comma 8, lett. c quater) del D. Lgs. 199/2021 e ss.mm.ii., in quanto l'areale identificato non è idoneo all'installazione di impianti fotovoltaici per la presenza, a meno di 500 m, di beni culturali tutelati ai sensi della parte II del D. Lgs. 42/2004 (3 rifugi antiaerei parzialmente fuori-terra riferibili alla Seconda Guerra Mondiale: uno contenuto entro i margini del Lotto C e due a circa 200 m e 240 m dal Lotto C).

L'impianto fotovoltaico in progetto è situato nella piana di Villacidro, su un terreno prevalentemente pianeggiante; il paesaggio agrario è fortemente caratterizzato dall'opera dell'uomo, a partire dai confini regolari dei campi sino alle sistemazioni idrauliche a servizio dell'ampia pianura storicamente coltivata, i cui lotti sono talvolta diaframmati dalla presenza di frangivento. L'impianto si colloca in località Pranu Trunconi, nella vasta area che ha ospitato l'Ex Campo di Aviazione Militare di Trunconi ed in adiacenza alle strutture della storica azienda agricola "Fattoria Del Re".

L'analisi del quadro dei vincoli nell'area direttamente interessata dal progetto e nell'area vasta mostra criticità in relazione alla tutela del paesaggio e dei beni culturali.

La prima criticità del proposto impianto risiede nella vicinanza al reticolo fluviale tutelato; in particolare, l'area di installazione dei moduli risulta essere pressoché tangente alla fascia di tutela del Riu Leonaxius ed a circa 370 m da



quella del Torrente Leni, beni culturali ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs. 42/2003 e del successivo art. 143 per effetto dell'art. 17 delle NTA del PPR, la cui disciplina, all'art. 18 delle NTA, prevede che tali beni siano *“oggetto di conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologie in modo da preservarne l'integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche”*. La localizzazione dei pannelli fotovoltaici nelle immediate vicinanze della fascia tutelata di 150 m dai fiumi non concorre al raggiungimento di alcuno degli obiettivi di conservazione e tutela stabiliti dal PPR. Inoltre, ad una scala paesaggistica, il contesto determinato dalla presenza dei corsi d'acqua e dal rapporto delle rispettive fasce ripariali con la campagna circostante, caratterizzato da una ampiezza di orizzonti, con i campi che si distendono tra i diversi rami dell'infrastrutturazione idraulica e che danno conto del progetto di trasformazione del paesaggio attuato dall'uomo a scopo agricolo, appare difficilmente compatibile con la presenza di una struttura come quella in progetto per dimensioni e caratteristiche.

Un elemento di debolezza riferibile al progetto nel suo complesso è l'estensione dell'impianto, pari a circa 53,93 ha che incide negativamente sulla percezione della continuità agraria in un'area prevalentemente caratterizzata dalla destinazione agricola. L'areale ove saranno installati i moduli fotovoltaici ricade in aree classificate dal PPR come *“aree ad utilizzazione agro-forestale”* per le quali l'art. 29 del PPR vieta *“trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso”*. Con ciò, si deve rilevare che un impianto fotovoltaico che prevede l'installazione di 65.968 moduli in silicio monocristallino, per quanto tra i traker sia previsto lo svolgimento di una attività agricola per la produzione di foraggio (cfr. elaborato *“R05 Relazione agronomica e opere di mitigazione”*), costituisce dal punto di vista percettivo, e dunque paesaggistico, una copertura di suolo diversa da quella agricola che non supera i limiti posti dalla disciplina. La disciplina del PPR è finalizzata alla tutela dei paesaggi e, come in questo caso, non basta proporre un programma agricolo da attuarsi al di sotto di 65.968 moduli fotovoltaici su un'area di circa 53,93 per soddisfare gli obiettivi di tutela del paesaggio agrario. Il progetto è perciò ancora una volta in contrasto con la disciplina dell'assetto ambientale del PPR, in considerazione anche della inconsistenza delle ragioni dello SIA circa l'impossibilità di localizzazione alternativa. Si evidenzia a tal proposito che il PPR classifica come *“Aree di recupero ambientale”* (scavi) di cui all'art. 41 delle NTA proprio un'area confinante con il Lotto C e molte altre ve ne sono a breve distanza.

Inoltre, stante il mancato adeguamento al PPR dello strumento urbanistico di Serramanna, l'intervento appare in contrasto con l'art. 103 delle NTA per il quale, al comma 1, lett. a), la localizzazione di nuove infrastrutture (ciclo dell'energia elettrica) è ammessa se prevista nei rispettivi piani di settore, i quali devono tenere in considerazione le previsioni del PPR, mentre al momento le aree sono classificate zona E-agricola, nonché essere ubicati preferibilmente nelle aree di minore pregio paesaggistico, mentre parte dell'impianto è in adiacenza alla fascia di tutela del Riu Leonaxius, bene culturale ai sensi dell'art. 142 e 143 del D. Lgs. 42/2004.

Un'ulteriore criticità risiede nella presenza, all'interno del Lotto C ed a circa 200 m e 240 m dallo stesso, di 3 rifugi antiaerei parzialmente fuori-terra riferibili alla Seconda Guerra Mondiale, beni culturali *ope legis* ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 42/2004. I 3 rifugi antiaerei si trovano intorno ai fabbricati residenziali della vicina *“Fattoria del Re”*, una storica azienda agricola divenuta sede della Cavalleria del Regno sardo piemontese. Durante la Seconda Guerra Mondiale i fabbricati dell'azienda agricola ospitarono gli uffici del Comando Aeroporto n. 9 del Campo di Aviazione Militare di Trunconi, realizzato in una vasta area tra Villacidro e Serramanna, utilizzato da tedeschi e americani per la sua importanza strategica dovuta alla posizione baricentrica ed all'estensione. La pista occupava un'area pianeggiante di circa 2 kmq, ma si estendeva lungo i campi circostanti, utilizzati per il parcheggio degli aerei e dotati di muri paraschegge (cfr. elaborato *“R21 Relazione archeologica - integrazione”*). L'impianto in progetto si colloca all'interno della vasta area del Campo di Aviazione, oggi tornata alla sua originaria destinazione agricola, di cui i 3 rifugi antiaerei costituiscono una rarissima testimonianza materiale. L'impatto della realizzazione di 65.968 moduli fotovoltaici intorno al rifugio che si trova all'interno del Lotto C e nei pressi dei restanti due presenti ai lati della *“Fattoria del Re”*, già Comando Aeroporto, è in grado di obliterare la memoria storica militare della piana di Villacidro, drammaticamente segnata dalla guerra e di cui ad oggi rimangono solo sporadiche testimonianze, se non nelle immagini d'epoca.

Circa l'impatto cumulativo, si deve evidenziare che in prossimità dell'area di studio, sia sul territorio di Serramanna che nei comuni finitimi, si registra la presenza di altri simili impianti, anche installati su serre, e si stanno addensando una pluralità di ulteriori simili progetti FER, attualmente in iter autorizzatorio, a cui si aggiungono gli impianti esistenti ed in proposta all'interno dell'area vasta ed a ridosso della grande area del Consorzio Industriale di Villacidro, distante dal progetto circa 8 km.

Si rileva innanzitutto la presenza di una pala eolica a circa 60 m Lotto A, nonché l'esistenza di un impianto agrivoltaico contiguo all'impianto in esame, attualmente in iter autorizzatorio e già in procedura di VIA statale con ID\_VIP 8222.



Entro un raggio di circa 10 km risultano i seguenti impianti in iter autorizzatorio:

- ID 10360, Comune di Serramanna, impianto fotovoltaico "Serramanna" (impianto in esame);
- ID 8222, Comune di Serramanna, impianto agrivoltaico denominato "Pimpisu" (contiguo all'impianto in esame);
- ID 8296, Comuni di Serramanna e Samassi, impianto agrivoltaico denominato "Serramanna 1";
- ID 9152, Comune di Serramanna, impianto agrivoltaico denominato "Serramanna 2";
- ID 9502, Comuni di Serramanna e Villasor, impianto agrivoltaico "Verde 8 S.r.l.";
- SUAPE, Comune di Serramanna, 2 impianti fotovoltaici in località "Isca Flumini Leni";
- ID 7691, Comune di Villasor e Decimoputzu, impianto fotovoltaico su pensilina energetica (in continuità con ID 8361);
- ID 8361, Comune di Villasor, impianto agrivoltaico denominato "Villasor" (in continuità con ID 7691);
- ID 10378, Comune di Villasor, impianto agrivoltaico con sistema di accumulo denominato "Villasor";
- ID 10173, Comune di Villasor, impianto fotovoltaico denominato "Villasor";
- ID 9995, Comune di Siliqua, impianto fotovoltaico a terra in località "Serra Linnas";
- ID 10188, Comune di Vallermosa, impianto agrivoltaico denominato "Vallermosa 2";
- ID 7810, Comune di Villacidro, impianto fotovoltaico denominato "Shardana";
- ID 7486, Comune di Villacidro, impianto fotovoltaico denominato "Villacidro 2";
- ID 8218, Comune di Villacidro, impianto agrivoltaico denominato "Villacidro 3";
- ID 8565, Comune di Villacidro, impianto fotovoltaico denominato "Figu Niedda";
- ID 9605, Comune di Villacidro, impianto agrivoltaico denominato "Villacidro".

Lo SIA analizza il cumulo con altri progetti nel paragrafo 2.2.6, elencando parte degli impianti sopra citati ed ulteriori impianti in progetto a distanze maggiori nella piana del Campidano; con ciò asserisce (p. 62 dello SIA): *"In merito all'impatto visivo sulla componente paesaggio, si ritiene che l'adozione delle misure mitigative studiate in progetto, consentiranno di ridurre al minimo gli impatti sia durante la fase di esercizio sia durante quella di dismissione a fine vita dell'impianto. Per i suddetti motivi l'inserimento del progetto in esame nel contesto territoriale di riferimento non comporterà effetti cumulativi con gli impianti già autorizzati o in corso di autorizzazione"*. Considerato l'impatto diretto che avrebbe la realizzazione del progetto sulla componente paesaggio e beni culturali e visto il quadro del potenziale cumulo con simili iniziative FER, questo Ufficio non ritiene che la realizzazione della proposta fascia arbustiva quale elemento di mitigazione sia sufficiente a lenire gli impatti prodotti sulla percezione del paesaggio agricolo della piana di Villacidro, soprattutto in un'età in cui la fruizione paesaggistica di un territorio non avviene più esclusivamente da terra (ad altezza d'uomo), ma è spesso mediata dalle moderne tecnologie di ripresa aerea, così come rappresentato nelle foto-simulazioni allegate allo SIA.

Come anticipato, il progetto in argomento risulta contiguo all'impianto agrivoltaico denominato "Pimpisu" esteso circa 51 ha (già in VIA statale con ID\_VIP 8222 ed esito positivo con prescrizioni); il cumulo dei due impianti comporterebbe l'occupazione complessiva di circa 105 ha di territorio agricolo con migliaia di moduli fotovoltaici, il cui impatto negativo in termini di intervisibilità si estenderebbe fino alle aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D. lgs. 42/2004 nel comune di Villacidro distanti circa 8,7 km, con riferimento al D.M. del 01/04/1963 "Zone panoramiche del belvedere di Seddanu e del belvedere di via Garibaldi e Gutturu Seu" che recita espressamente *"vincolo sul paesaggio della piana di Villacidro"*, nella quale gli impianti risulterebbero una ridondante presenza estranea al paesaggio agricolo consolidato.

È pertanto possibile concludere che gli effetti cumulativi diretti e indiretti della realizzazione dell'intervento proposto, anche in relazione al quadro della tutela riferito all'area medio-vasta, possano comportare significativi impatti negativi sulla componente ambientale paesaggistica, con particolare riferimento alla percezione della frammentazione del territorio agricolo.

La piana di Villacidro è un territorio a storica vocazione agricola che si sta progressivamente trasformando in una macroarea tecnologica dedicata alla produzione di energia prevalentemente da fonte solare, per sommatoria di aggregazioni di decine di migliaia di moduli fotovoltaici che conferiscono al paesaggio un aspetto isotropo ed indifferente.

#### B.4. CONCLUSIONI RELATIVE AI BENI PAESAGGISTICI E ARCHITETTONICI

Per quanto sopra, sotto il profilo specifico della tutela del paesaggio e dei beni culturali architettonici, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento ed esaminate le possibili interferenze tra l'opera in progetto ed il quadro paesaggistico e culturale di riferimento si deve riscontrare che la non conformità alla disciplina del Piano Paesaggistico Regionale e le criticità di sopra evidenziate portano all'espressione di un parere negativo.

Si ritiene infatti che l'estensione del campo agrivoltaico, pari a circa 53,93 ettari sui quali saranno installati 65.968 moduli fotovoltaici in silicio, sia di per sé un detrattore della qualità paesaggistica dell'ampio areale ove insiste e del suo intorno territoriale, in quanto, nonostante al di sotto dei pannelli sia previsto lo svolgimento di una attività



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: [sabap-ca@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ca@pec.cultura.gov.it) – PEO: [sabap-ca@cultura.gov.it](mailto:sabap-ca@cultura.gov.it)

agricola, si tratterebbe comunque di percepire paesaggisticamente un vasto impianto tecnologico avulso dal contesto e perciò un detrattore paesaggistico non mitigabile, anche in riferimento all'impatto cumulativo con simili impianti esistenti ed in progetto, nell'area prossima e medio-vasta di riferimento, ed alle interferenze con i beni culturali presenti all'interno dell'area di impianto e nelle sue immediate vicinanze.

L'impianto inoltre non è conforme all'art. 20 comma 8, lett. c quater) del D. Lgs. 199/2021 e ss.mm.ii., in quanto l'areale identificato non è idoneo all'installazione di impianti fotovoltaici per la presenza, a meno di 500 m, di beni culturali tutelati ai sensi della parte II del D. Lgs. 42/2004 (3 rifugi antiaerei parzialmente fuori-terra riferibili alla Seconda Guerra Mondiale: uno contenuto entro i margini del Lotto C e due a circa 200 m e 240 m dal Lotto C).

Diverso sarebbe stato il parere su una soluzione progettuale che avesse contemplato l'esame di soluzioni alternative, localizzative e dimensionali, alla luce di una attenta valutazione della capacità del contesto di assorbirne, in termini di sostenibilità, la realizzazione e che avesse individuato, tra più soluzioni, quella che presentava il miglior rapporto fra costi e benefici per la collettività, con riferimento esplicito alle esternalità ambientali culturali e paesaggistiche.

### **C. PARERE ENDOPROCEDIMENTALE**

Acquisite le istruttorie delle aree funzionali, che la Scrivente ritiene di condividere, questo Ufficio, nell'evidenziare forti perplessità in merito alla realizzazione dell'opera così come rappresentata negli elaborati tecnici e relazionali trasmessi, esprime parere negativo.

### **D. CONFORMITÀ/COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA DEL PROGETTO (art. 146 del D. Lgs. 42/2004)**

Il proponente dichiara che il progetto non è soggetto ad autorizzazione paesaggistica.

Ai fini dell'esclusione dall'autorizzazione di cui all'art. 146 del D. Lgs. 42/2004, dovrà essere verificata l'effettiva distanza dei moduli fotovoltaici del Lotto A e del Lotto C dalla fascia di tutela del Riu Leonaxius, bene paesaggistico ai sensi degli art. 142 e 143 dello stesso D. Lgs. 42/2004, nonché gli effettivi sviluppi progettuali delle opere di rete con riferimento alle componenti fuori terra degli attraversamenti dei corsi d'acqua.

La Relazione paesaggistica, proposta in quanto lo sviluppo degli elaborati progettuali ne consente la compiuta redazione, contiene pressoché le medesime informazioni del SIA; si rimanda pertanto a quanto sopra per la disamina del quadro dei vincoli e della disciplina del PPR che interessa l'area di progetto ed il territorio di riferimento.

Circa le valutazioni sulla compatibilità paesaggistica del progetto proposto, ai sensi dell'art. 152 del D. Lgs. 42/2004, si comunica che le relazioni di intervisibilità con le aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. 42/2004 nel comune di Villacidro di cui al D.M. del 01/04/1963 "Zone panoramiche del belvedere di Seddanu e del belvedere di via Garibaldi e Gutturu Seu" ("*vincolo sul paesaggio della piana di Villacidro*") rendono necessaria una diversa collocazione dell'impianto, in quanto in grado di essere percepito come presenza estranea al paesaggio agricolo consolidato e dunque in contrasto con le esigenze di tutela dei panorami che da queste aree si godono.

Diverso sarebbe stato il parere su una soluzione progettuale che avesse contemplato l'esame di soluzioni alternative, localizzative e dimensionali, alla luce di una attenta valutazione della capacità del contesto di assorbirne, in termini di sostenibilità, la realizzazione e che avesse individuato, tra più soluzioni, quella che presentava il miglior rapporto fra costi e benefici per la collettività, con riferimento esplicito alle esternalità ambientali culturali e paesaggistiche.

Per ulteriori chiarimenti si potranno contattare i funzionari responsabili del territorio:

-area funzionale patrimonio archeologico: dott.ssa Chiara Pilo, e-mail: [chiara.pilo@cultura.gov.it](mailto:chiara.pilo@cultura.gov.it);

-area funzionale patrimonio architettonico e paesaggio: arch. Paolo Margaritella, e-mail: [paologiovanni.margaritella@cultura.gov.it](mailto:paologiovanni.margaritella@cultura.gov.it).

#### **IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Area funzionale patrimonio archeologico  
dott.ssa Chiara Pilo



*Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna*

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: [sabap-ca@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ca@pec.cultura.gov.it) – PEO: [sabap-ca@cultura.gov.it](mailto:sabap-ca@cultura.gov.it)

*Osse*

**IL TECNICO ISTRUTTORE**

Area funzionale patrimonio architettonico e paesaggio  
arch. Gabriela Frulio

*G. Frulio*

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Area funzionale patrimonio architettonico e paesaggio  
arch. Paolo Margaritella

*Paolo Margaritella*

La Soprintendente  
ing. Monica Stochino  
(Documento firmato digitalmente)





*Ministero della cultura*

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA

DG-ABAP - SERVIZIO III

*Alla* Segreteria della U.O. Servizio V – SS-PNRR

Lettera inviata solo tramite GIADA. Sostituisce l'originale ai sensi dell'art. 43, comma 6, del DPR 445/2000 e art. 47, commi 1 e 2, d.lgs. 82/2005

*Oggetto:*

[ID VIP 10360] PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA (comuni di Serramanna e Villacidro) - Progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica da fonte solare, denominato "SERRAMANNA", della potenza di 43,86872 MW, e delle relative opere di connessione alla RTN – Progetto Definitivo.

Procedura riferita al D.Lgs. 152 del 2006 – VIA (art. 23 – PNIEC).

**Proponente:** SC ENERGIA SOLARE S.r.l.

**Contributo istruttorio.**

Con riferimento al progetto in oggetto, vista la nota prot. n. 20049 del 07.11.2023, con la quale la competente Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna ha inviato le proprie valutazioni, vista la documentazione presentata dalla società proponente e pubblicati sul sito del MITE, per quanto di competenza, questo Servizio III concorda con il parere negativo espresso dal competente Ufficio territoriale viste le interferenze negative con il patrimonio monumentale costituito da 3 rifugi antiaerei riferibili alla Seconda Guerra Mondiale, pertanto tutelati ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004, dei quali uno distante meno di 300 metri dall'area dell'impianto in oggetto.

Il Responsabile dell'istruttoria  
arch. Irene De Simone

Il Dirigente del Servizio III  
Arch. Esmeralda Valente

Firmato digitalmente  
da

**Esmeralda VALENTE**

**C = IT**



*Ministero della cultura**Alla* Segreteria della U.O. Servizio V – SS-PNRRSOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA

DG-ABAP - SERVIZIO II

Lettera inviata solo tramite GIADA. Sostituisce l'originale ai  
sensi dell'art. 43, comma 6, del DPR 445/2000 e art. 47, commi  
1 e 2, d.lgs. 82/2005

*Oggetto:* **[ID\_VIP: 10360] PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA (comuni di Serramanna e Villacidro) - Progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica da fonte solare, denominato "SERRAMANNA", della potenza di 43,86872 MW, e delle relative opere di connessione alla RTN – Progetto Definitivo. Procedura riferita al D.Lgs. 152 del 2006 – VIA (art. 23 – PNIEC).  
Proponente: SC ENERGIA SOLARE S.r.l.  
Contributo istruttorio di competenza.**

In riferimento all'oggetto e a riscontro della nota della Soprintendenza Speciale prot. n. 22873 del 06.10.2023, vista la nota della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna prot. n. 20049 del 07.11.2023, per quanto di competenza, si comunica quanto segue.

Premesso che la Soprintendenza territorialmente non ha riscontrato particolari criticità in relazione alle opere in progetto sotto il profilo della tutela archeologica ed ha altresì rammentato il disposto del D.Lgs. 42/2004, art. 90, nel caso di rinvenimenti fortuiti anche in corso d'opera;

Considerato che la suddetta Soprintendenza ha espresso parere negativo alla realizzazione delle opere in progetto sulla base delle valutazioni inerenti alla tutela paesaggistica;

Tutto ciò premesso e considerato, si prende atto del parere negativo alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale sull'opera in progetto espresso dalla Soprintendenza territorialmente competente.

Si chiarisce che, in caso di autorizzazione all'esecuzione delle opere suddette, restano ferme le richiamate prescrizioni impartite dalla medesima Soprintendenza in ordine alla tutela archeologica.

Il Responsabile dell'istruttoria  
dott. Daria Mastrorilli

Daria Mastrorilli : Daria Mastrorilli  
2023.11.16 09:35:14 +01'00'

Il Dirigente del Servizio II  
Arch. Laura Moro

moro laura  
Ministero della Cultura  
16.11.2023 16:25:56  
GMT+01:00

